Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

JN
5433
A5
1820

UC-NRLF
$B 180 875

XC175210

Digitized by Google

DUPLICATE
HARVARD COLLEGE
LIBRARY

Harvard College Library

GIFT OF

HARRY NELSON GAY

(A.M. 1896)

DUPLICATE
HARVARD COLLEGE
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Sch. Stap. 1820- 04

COSTITUZIONE POLITICA

DEL

REGNO

DELLE

DUE SICILIE.

Naples (Kingdom) Constitution 1820

Edizione fatta per ordine e sotto la direzion del parlamento.

NAPOLI 1821

DALLA STAMPERIA DEL PARLAMENTO NAZIONALE.

Digitized by Google

Harvard DUPLICATE Library,
HARVARD COLLEGE
LIBRARY
Harry Lewis Gay,
27 April 1908

Digitized by Google

JN5433
A5
1820

FERDINANDO PRIMO

Per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia re del regno delle due Sicilie, re di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

A tutti coloro a' quali perverranno, e che conosceranno questi atti

SAPPIATE

Che il parlamento del regno delle due Sicilie à decretato le modificazioni alla costituzione politica delle Spagne per adattarla alla monarchia delle due Sicilie.

NEL nome di DIO onnipotente PADRE, FIGLIUOLO e SPIRITO SANTO, autore e supremo legislatore della società.

In conseguenza degli atti de' 7 e de' 22 luglio 1820, co' quali fu adottata la costituzione politica della monarchia spagnuola con le modificazioni (salve le basi) che la rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederebbe di proporre per adattarla alle circostanze particolari del re-

M287746

Digitized by Google

gno delle due Sicilie, il parlamento nazionale essendosi di ciò occupato col più maturo e scrupoloso esame; ed avendo indagato tutto ciò che fa d'uopo a soddisfare il grande oggetto di promuover la gloria la prosperità ed il bene di tutta la nazione; decreta modificata, come segue, la costituzione politica per lo buon governo e per la retta amministrazion dello stato.

Digitized by Google

TITOLO PRIMO

Della nazione e de' nazionali delle due Sicilie.

CAPITOLO I.

Della nazione delle due Sicilie.

Art. 1. La nazione del regno delle due Sicilie è la unione di tutte le popolazioni che la compongono.

2. La nazione delle due Sicilie è libera ed indipendente. Essa non è nè può essere il patrimonio di alcuna famiglia o di alcuna persona.

3. La sovranità risiede essenzialmente nella nazione: e perciò a questa appartiene il dritto esclusivo di stabilir le sue leggi fondamentali.

4. La nazione è nell' obbligo di conservare e proteggere con leggi savie e giuste la libertà civile la proprietà e gli altri legittimi dritti di tutti gl' individui che la compongono.

CAPITOLO II.

De' nazionali del regno delle due Sicilie.

Art. 5. Sono nazionali del regno delle due Sicilie

1. Tutti gli uomini nati e domiciliati ne' domini del regno medesimo e i figli di essi.

Digitized by Google

II. Gli stranieri che dal parlamento abbiano ottenuto il decreto di nazionalità.

III. Coloro che senza questo decreto contino dieci anni di domicilio, a' termini della legge, in qual si voglia luogo appartenente alla monarchia.

6. L' amor della patria è uno de' principali doveri di tutti i nazionali del regno delle due Sicilie, e parimenti l' esser giusti e benefici.

7. Ogni nazionale delle due Sicilie è tenuto di esser fedele alla costituzione, di ubbidire alle leggi e di rispettare le autorità costituite.

8. Ogni nazionale delle due Sicilie senza alcuna distinzione è parimente obbligato a contribuire in proporzion de' suoi averi alle spese dello stato.

9. Ogni nazionale delle due Sicilie è anche nel dovere di difender la patria con le armi, quando vi sia chiamato dalla legge.

Digitized by Google

TITOLO II.

Del territorio delle due Sicilie, della sua religione, del suo governo e de' suoi cittadini.

CAPITOLO I.

Del territorio delle due Sicilie.

Art. 10. Il territorio del regno delle due Sicilie comprende nella penisola le seguenti provincie:

I. Provincia di Napoli.
II. Campania con le isole ponzie (*terra di Lavoro*)
III. Marsia (*seconda di Abruzzo ultra*)
IV. Pretuziana (*prima di Abruzzo ultra*)
V. Frentania (*Abruzzo citra*)
VI. Sannio (*Molise*)
VII. Daunia con le isole di Tremiti (*Capitanata*)
VIII. Peucezia (*terra di Bari*)
IX. Salento (*terra di Otranto*)
X. Lucania orientale (*Basilicata*)
XI. Irpino (*Principato ultra*)
XII. Lucania occidentale (*Principato citra*)
XIII. Calabria cosentina (*Calabria citra*)
XIV. Calabria brezia (*seconda di Calabria ultra*)
XV. Calabria reggina (*prima di Calabria ultra*)

Digitized by Google

Nell'Isola poi di Sicilia la

XVI. Provincia di Messina
XVII. Provincia di Catania
XVIII. Provincia di Siracusa.
XIX. Provincia di Caltanissetta
XX. Provincia di Girgenti
XXI. Provincia di Trapani
XXII. Provincia di Palermo

11. Con altra legge costituzionale potrà fissarsi una divisione più convenevole del territorio delle due Sicilie, subito che le circostanze politiche della nazione il permettano.

CAPITOLO II.

Della religione.

Art. 12. La religione della nazione del regno delle due Sicilie è, e sarà perpetuamente la cattolica apostolica romana, unica vera, senza permettersene alcun'altra nel regno.

CAPITOLO III.

Del governo.

Art. 13. L'oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gl'individui che la compongono.

Digitized by Google

14. Il governo della nazione del regno delle due Sicilie è una moderata monarchia ereditaria.

15. La potestà di far le leggi risiede nel parlamento co'l re.

16. La potestà di far eseguire le leggi risiede nel re (1).

17. La potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali risiede ne' tribunali fissati dalla legge.

CAPITOLO IV.

De' cittadini delle due Sicilie.

Art. 18. Son cittadini quegli che per parte di padre traggono origine da' dominii del regno delle due Sicilie, e che sono domiciliati in qual si voglia luogo degli stessi dominii.

19. È parimente cittadino lo straniero che godendo de' dritti di nazionalità, ottenga dal parlamento il decreto speciale di cittadino (2).

20. Perchè uno straniero possa conseguir dal parlamento il decreto di cittadinanza, dovrà avere per moglie una nazionale; o aver figli di una moglie nazionale premorta; o esser benemerito di aver portata o stabilita nel regno delle due Sicilie qualche industria o invenzione importante; o

(1) Art. 163.

(2) Vedi le limitazioni degli art. seguenti 89. 183. 212. 221.

Digitized by Google

possedervi beni stabili, per cui paghi una contribuzione diretta, ed esservi insieme domiciliato; o esercitare il commercio con un capitale di sua proprietà e di considerazione, a giudizio del parlamento; o aver reso de' servigii segnalati per lo bene e per la difesa della nazione.

21. Son parimente cittadini i figli legittimi degli stranieri domiciliati nel regno delle due Sicilie, i quali oltre di esser nati ne' dominii del regno medesimo non ne sieno usciti senza permesso del governo, contino di età 21 anni compiti, sieno domiciliati in alcun luogo degli stessi dominii ed ivi esercitino qualche professione uffizio o industria utile.

22. Quegli soltanto che sien cittadini del regno delle due Sicilie, potranno eleggere o essere eletti per gl' impieghi municipali ne' casi preveduti dalla legge (1).

23. La qualità di cittadino del regno delle due Sicilie si perde

I. Per nazionalità acquistata in paese straniero;

II. Per accettazione d' impieghi di altro governo;

III. Per effetto di decisione irrevocabile, con la quale s' imponga pena afflittiva per misfatto, tranne il caso di esser nuovamente abilitato;

IV. Per aver riseduto cinque anni consecutivi fuori del territorio del regno delle due Sicilie senza commissione o permesso del governo.

---

(1) Art. 303. 305.

Digitized by Google

24. L'esercizio de' medesimi dritti si sospende

I. Per interdizione giudiziaria in conseguenza d'incapacità fisica o morale;

II. Per la circostanza di esser debitore fallito; come pure per causa di debito contratto in uffizio verso il pubblico tesoro;

III. Per la condizione di servo domestico;

IV. Per mancanza d'impiego, di uffizio o di mezzi conosciuti di sussistenza;

V. Per essere sotto processo criminale o correzionale con la spedizione di mandato di arresto;

VI. Dopo l'anno 1830 coloro che vorranno per la prima volta entrare nell'esercizio de' dritti di cittadino, dovranno saper leggere e scrivere.

25. I dritti di cittadinanza possonsi perdere o sospendere per le sole ragioni additate ne' due articoli precedenti, e non per altre.

Digitized by Google

TITOLO III.

Del parlamento.

CAPITOLO I.

Della formazion del parlamento.

ART. 26. Il parlamento è il complesso di tutti i deputati che rappresentano la nazione, e che son nominati da' suoi cittadini nel modo che sarà detto in appresso.

27. La base della rappresentanza nazionale è la popolazione composta da' nazionali del regno delle due Sicilie, i quali per linea di padre sieno originarii de' dominii della monarchia; da coloro che abbiano ottenuto diploma di nazionalità dal parlamento; e dagli altri compresi nell' articolo 21.

28. Per lo computo della popolazione de' dominii delle due Sicilie si adoprerà l' ultimo censimento che precede la elezione.

29. Per ogni cinquanta mila anime di popolazione composta a' termini dell' articolo 27 vi sarà un deputato al parlamento.

30. Numerata la popolazione delle differenti provincie, se in alcuna di queste risulti un eccesso al di là di venticinque mila anime; si eleggerà un altro deputato, come se un tal numero fosse di cinquanta mila: e quando l' additato ecces-

Digitized by Google

so non superi i venticinque mila; non se ne terrà conto alcuno.

Capitolo II.

Della nomina de' deputati al parlamento.

31. Per la nomina de' deputati si convocheranno le assemblee elettive di parrocchia, di circondario elettorale e di provincia. I circondarii elettorali saranno determinati con una particolar legge.

32. In tutte queste assemblee nessun cittadino potrà presentarsi armato.

Capitolo III.

Delle assemblee elettive di parrocchia.

Art. 33. Le assemblee elettive di parrocchia si comporranno da tutti i cittadini domiciliati e residenti nel territorio rispettivo, compresi gli ecclesiastici secolari.

34. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di settembre dell'anno precedente a quello della convocazion del parlamento.

35. Quindici giorni prima della convocazione delle assemblee parrocchiali saranno pubblicate ed affisse in ordine alfabetico le liste di tutti i cittadini votanti: tali liste saranno formate dal parroco e dal sindaco.

Digitized by Google

36. Nelle assemblee di parrocchia si nominerà un elettore parrocchiale per ogni duecento cittadini ivi domiciliati.

37. Quando il numero de' cittadini della parrocchia ecceda quello di trecento, sebbene non giunga a quattrocento; si nomineranno due elettori. Quando ecceda il numero di cinquecento, sebbene non giunga a seicento; ne saranno nominati tre, e così progressivamente.

38. Nelle parrocchie, ove il numero de' cittadini non ascende a dugento ma a cento cinquanta almeno, si nominerà un elettore. Nelle parrocchie, ove non si abbia questo numero, i cittadini votanti si riuniranno a quelli dell'altra immediata: e tutti riuniti nomineranno l'elettore o gli elettori in proporzion del numero che risulti dalla loro unione.

39. L'assemblea parrocchiale eleggerà a pluralità di voti undici compromessarii: ed essi nomineranno un elettor parrocchiale. In caso di parità dovrà decider la sorte.

40. Quando nell'assemblea parrocchiale dovranno farsi due elettori parrocchiali; si nomineranno preventivamente ventuno compromessarii. Quando il numero degli elettori fosse di tre; quello de' compromessarii sarà di trentuno.

41. Quando il numero degli elettori dovesse essere al di là di tre; l'assemblea parrocchiale sarà divisa in sezioni, ognuna di seicento cittadini.

Digitized by Google

In quanto al numero che potrebbe restare, se questo giunga a cento cinquanta; formerà una sezione separata: in altro caso i cittadini saranno divisi per le altre sezioni: e perciò una parrocchia che non avesse settecento cinquanta cittadini, non sarebbe divisa in sezioni. La divisione sarà fatta dal sindaco e dal parroco, secondo l'ordine alfabetico de' cognomi: e quando vi fossero molti cognomi simili; la divisione avrà luogo anche con l'ordine alfabetico de' nomi apposti accanto a' cognomi simili.

42. Per le piccole parrocchie, i di cui cittadini ascendono a venti, sarà nominato un compromessario. Se la parrocchia ne à da trenta a quaranta; si nomineranno due compromessarii, e così progressivamente. La parrocchia che avesse meno di venti cittadini, si riunirà alla più vicina per la elezione de' compromessarii.

43. I compromessarii delle parrocchie delle piccole popolazioni eletti nel modo espresso si riuniranno nel luogo più opportuno: e quando il numero montasse ad undici o almeno a nove; nomineranno un elettore parrocchiale. Se il numero de' compromessarii montasse a 21 o almeno a diciassette; nomineranno due elettori parrocchiali. Quando il numero de' compromessarii montasse a 31, e se ne riunissero almeno venticinque; nomineranno tre elettori.

44. Per esser nominato elettor parrocchiale si richiede la qualità di cittadino, la età di 26

Digitized by Google

anni compiti e l'esser domiciliato e residente nella parrocchia.

45. Le assemblee parrocchiali saranno presedute dal sindaco del comune, ove si congreghino: e dovrà assistervi anche il parroco per maggior solennità dell' atto. Se in un istesso luogo per ragion del numero delle sue parrocchie dovessero congregarsi due o più assemblee; una di queste sarà preseduta dal sindaco, e le altre dal giudice o giudici municipali dagli eletti e decurioni scelti a sorte: tal sistema sarà osservato, quando una stessa parrocchia sarà divisa in più sezioni: e vi assisterà un sacerdote destinato dal parroco, se pur quest' ultimo non à un sostituto di dritto.

46. Giunta l' ora della riunione che seguirà nelle case comunali o ne' luoghi a ciò destinati, i cittadini votanti insieme riuniti passeranno co 'l di loro presidente o co' presidenti delle sezioni alla parrocchia. Ivi sarà celebrata la solenne messa dello Spirito Santo dal parroco: questi pronunzierà altresì un discorso analogo alla circostanza.

47. Terminata la messa, ritorneranno al luogo, donde partirono: e le sezioni, quando ve ne fossero, si divideranno per gli luoghi lor destinati. Si aprirà l' assemblea co 'l nominare fra i cittadini presenti due scrutinatori ed un segretario. La elezione si farà a pluralità relativa di voti.

In questa operazione preparatoria faranno da scrutinatori i due più anziani, e da segretario

Digitized by Google

uno de' più giovani dell' assemblea, a giudizio del presidente. Il tutto si farà a porte aperte.

48. Dopo di ciò domanderà il presidente, se alcuno de' cittadini avesse da esporre doglianza alcuna di subornazione o corruzione eseguita, perchè la elezione ricadesse su qualche determinata persona: e quando ciò fosse, dovrà farsene pubblico processo verbale. Risultando certa l' accusa, saranno i delinquenti privati di voce attiva e passiva: e risultando calunniosa; soffriranno i calunniatori la stessa pena. Di tal giudizio non si ammetterà gravame.

49. Se sorgessero dubbii sopra alcun de' presenti in quanto al concorrere in lui le qualità richieste per votare; la stessa assemblea pronunzierà all' istante ciò che ne pensa. Le sue decisioni si eseguiranno senza gravame per questa sola volta e per questo solo effetto.

50. Si procederà quindi alla nomina de' compromessarii. A tal uopo ogni cittadino si avvicinerà alla tavola, presso di cui seggono il presidente gli scrutinatori ed il segretario: e nominerà un numero di persone eguale a quello de' compromessarii da eleggersi. Il segretario formerà un elenco de' nomi delle persone nominate; e ciò in presenza del nominatore. Tanto in questo, quanto negli altri atti di elezione niuno potrà dare il voto a se stesso, sotto pena di perdere il dritto di votare.

51. Terminato questo atto d' inscrizione, il

Digitized by Google

presidente gli scrutinatori ed il segretario scrutineranno le liste formate. Quindi verranno ad alta voce pubblicati dal segretario i nomi de' cittadini eletti compromessarii, per aver riunito un numero maggiore di voti.

52. Prima di sciogliersi l'assemblea, i compromessarii nominati dalla intera parrocchia si riuniranno co'l segretario e scrutinatori in luogo separato, facendo da presidente il più vecchio tra essi: e procederanno alla nomina dell' elettore o degli elettori della parrocchia. Per esser eletto bisogna aver unito più della metà de' voti. Si raccoglieranno essi, giusta il metodo prescritto nell' articolo 69. Ciò fatto, si pubblicherà tal nomina nell' assemblea.

53. Il segretario dell' assemblea o quello della prima sezione distenderà un atto soscritto da esso dal presidente e da' compromessarii: e ne darà copia firmata dalle stesse persone all' eletto o agli eletti, onde possano far costare la loro nomina.

54. Niun cittadino potrà ricusarsi a queste funzioni per qual si voglia motivo o pretesto.

55. Seguita che sarà la nomina degli elettori, l' assemblea verrà immantinente sciolta: e sarà nullo qualunque altro atto in cui volesse ingerirsi.

56. I cittadini che ànno composta l' assemblea, si trasferiranno nuovamente alla parrocchia, ove si canterà un solenne *Te Deum*, conducen-

Digitized by Google

do l'elettore o gli elettori tra il presidente gli scrutinatori ed il segretario.

Capitolo IV.

Delle assemblee elettive di circondario elettorale.

Art. 57. Le assemblee elettive di circondario saranno composte di elettori parrocchiali che dovranno congregarsi nel capo-luogo di ogni circondario elettorale per nominar gli elettori, i quali debbonsi poscia trasferire nella capitale della provincia, onde eleggere i deputati al parlamento.

58. Queste assemblee si celebreranno nella prima domenica del mese di ottobre dell' anno antecedente a quello, in cui deesi unire il parlamento.

59. Il numero degli elettori di circondario elettorale sarà almeno triplo di quello de' deputati che debbonsi eleggere.

60. Se il numero de' circondarii elettorali della provincia fosse maggiore di quello degli elettori che si richieggono in conformità dell' art. precedente per la nomina de' deputati che gli corrispondono; si nominerà ciò non ostante un elettore per ogni circondario elettorale.

Se il numero de' circondarii elettorali fosse minore di quello degli elettori che debbonsi nomi-

Digitized by Google

nare; ciascun circondario elettorale ne sceglierà uno o più sino al completo del numero che si richiede. Se mancasse un elettore; verrà questi nominato dal circondario elettorale che abbia una maggiore popolazione. Se ne mancasse un altro; sarà nominato dal circondario elettorale immediato che più abbondi di popolazione; e così successivamente.

61. Per quanto si è stabilito ne' due precedenti ultimi articoli del pari che nel 29 e nel 30, il censimento determina quanti deputati corrispondano ad ogni provincia, e quanti elettori ad ogni circondario elettorale.

62. Le assemblee elettive di circondario verran presedute dal capo politico o sia sindaco del capo-luogo del circondario elettorale medesimo. Si presenteranno ad esso gli elettori parocchiali muniti del documento che assicuri la loro elezione, onde i loro nomi vengano registrati nel libro, in cui debbonsi distendere gli atti dell' assemblea.

63. Nel giorno stabilito si uniranno gli elettori di parrocchia co 'l presidente nelle sale municipali a porta aperta: e daranno principio alle lor funzioni con la nomina di un segretario e di due scrutinatori, cui dovranno scegliere fra gli elettori medesimi, a' termini dell' art. 39.

64. Gli elettori presenteranno i certificati della lor nomina, onde essere esaminati dal segretario e scrutinatori: e questi nel giorno seguente dovranno dar conto, se i certificati esibiti sieno

Digitized by Google

o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell' assemblea perciò nominati: essi dovranno del pari dar conto nel seguente giorno della validità di tali documenti.

65. Fatto in questo giorno l' appello degli elettori parrocchiali, si leggeranno gl' informi che risulteranno da' certificati esibiti: e se vi sia cosa da opporre agli accennati documenti od agli elettori per mancanza di alcuna delle circostanze richieste; l' assemblea deciderà definitivamente, senza interrompere le sue funzioni, ciò che ne stimi: e tali giudizii verranno eseguiti senza gravame.

66. Dopo di ciò, radunati gli elettori parrocchiali co 'l loro presidente, si trasferiranno alla chiesa maggiore, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo dall' ecclesiastico di maggior dignità: questi pronunzierà pure un discorso analogo alla circostanza.

67. Ciò fatto, si restituiranno tutti alle case municipali. Gli elettori sederanno senza preferenza alcuna: ed il segretario leggerà alla loro presenza questo capitolo della costituzione. Il presidente quindi farà la stessa domanda enunciata nell' art. 48: ed a questo riguardo si osserverà quanto si prescrive nel medesimo articolo.

68. Immediatamente dopo si procederà alla nomina dell' elettore o elettori di circondario elet-

Digitized by Google

torale, scegliendoli uno per uno e per iscrutinio segreto co 'l mezzo di cedole, nelle quali sia scritto il nome della persona che ciascun vuole indicare.

69. Tosto che siensi presi tutti i voti nella forma prescritta, il presidente il segretario e gli scrutinatori li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riunito almeno un voto più della metà. Ciò fatto, il presidente pubblicherà ciascuna elezione. Se niuno avesse riunita la pluralità assoluta di voti; per gli due che abbiano ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio: e rimarrà eletto quegli che abbia raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di parità dovrà decider la sorte.

70. Per essere elettore di circondario si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi dritti, la età di venticinque anni compiti e la circostanza di esser domiciliato e residente nel circondario, benchè non presente all' assemblea, sia secolare o ecclesiastico-secolare.

71. Il segretario distenderà un atto soscritto da esso dal presidente e dagli scrutinatori; e ne darà copia firmata dalle stesse persone all' eletto o agli eletti, onde possano far costare la loro nomina. Il presidente dell' assemblea rimetterà altra copia conforme soscritta da esso e dal segretario al presidente dell' assemblea di provincia, dove l' elezione avvenuta sarà inserita ne' pubblici fogli.

Digitized by Google

72. Nelle assemblee elettive di circondario elettorale si osserverà quanto si ordina per le assemblae elettive di parrocchia negli art. 54. 55,56.

CAPITOLO V.

Delle assemblee elettive di provincia.

Art. 73. Le assemblee elettive di provincia si comporranno degli elettori di tutti i circondarii elettorali della medesima: eglino si riuniranno nel capo-luogo ad oggetto di nominare i corrispondenti deputati che debbon formare il parlamento in qualità di rappresentanti della nazione.

74. Queste assemblee si convocheranno sempre nella prima domenica del mese di novembre dell' anno precedente a quello della formazion del parlamento.

75. Le assemblee elettive di provincia saranno presedute dal sindaco del capoluogo della provincia medesima: a lui si presenteranno gli elettori di circondario muniti del documento della loro elezione, onde i lor nomi vengano notati nel libro in cui si debbon distendere gli atti dell' assemblea.

76. Nel giorno designato si uniranno gli elettori co 'l presidente a porte aperte nelle case comunali o in altro edifizio che si giudichi più convenevole per adempire un atto così solenne. Daranno quindi principio alle loro funzioni con la

Digitized by Google

nomina a pluralità di voti di un segretario e di due scrutinatori cui sceglieranno fra gli elettori medesimi.

77. Si leggeranno i quattro capitoli della presente costituzione politica, i quali trattano della elezione, ed indi i certificati degli atti dell' elezioni eseguite ne' capo-luoghi de' circondarii elettorali; certificati rimessi da' rispettivi presidenti. Dovranno parimenti gli elettori presentare i certificati della di loro nomina per farli esaminare dal segretario e scrutinatori: e questi nel giorno seguente dovranno riferire, se que' documenti sieno o no in regola. I certificati del segretario e degli scrutinatori saranno esaminati da una commissione composta di tre individui dell' assemblea perciò nominati: ed essi ancora dovranno nello stesso giorno seguente dare il loro parere su' documenti medesimi.

78. Riuniti che saranno in questo giorno gli elettori di circondario elettorale, si leggeranno gl' informi rispettivi sopra i documenti presentati: e quando sorgesser de' dubbii contro tali documenti o contro gli elettori per deficienza di alcune delle qualità richieste; l' assemblea risolverà diffinitivamente e senza interrompere le sue funzioni ciò che le sembrerà più opportuno. Queste risoluzioni saranno eseguite senza gravame.

79. Ciò fatto, gli elettori di circondario co 'l loro presidente si dirigeranno alla cattedrale, ove si canterà la messa solenne dello Spirito Santo:

Digitized by Google

ed il vescovo o in sua mancanza l' ecclesiastico di maggior dignità pronunzierà un discorso analogo alle circostanze.

80. Terminato questo atto religioso, torneranno tutti al luogo donde partirono: ed a porta aperta dopo che gli elettori siensi seduti senza preferenza alcuna, farà il presidente la stessa domanda esposta nell' articolo 48: e si osserverà pienamente a questo riguardo quanto si prescrive nell' articolo medesimo.

81. Si procederà quindi dagli elettori che sono presenti, alla elezion de' deputati ad uno ad uno. Gli elettori a questo oggetto si avvicineranno alla tavola, presso di cui seggono il presidente gli scrutinatori ed il segrètario: e quest' ultimo nella presenza de' nominatori scriverà ne' registri il nome della persona che ciascuno elegge. Il segretario e scrutinatori saranno i primi a dare il lor voto.

82. Subito che siensi presi tutti i voti, il presidente gli scrutinatori ed il segretario li ordineranno: e rimarrà eletto quegli che abbia riportato almeno un voto più della metà. Se niuno avesse raccolta la pluralità assoluta de' voti; per gli due che ne avessero ottenuto il maggior numero, si praticherà un secondo scrutinio: e rimarrà eletto quegli che riunisca la pluralità. Nel caso di parità dovrà decider la sorte. Terminata la elezione, sarà immantinente pubblicata dal presidente.

Digitized by Google

83. Dopo la elezion' de' deputati si procederà a quella de' supplenti con lo stesso metodo e forma: ed il loro numero sarà in ogni provincia la terza parte de' deputati che le corrispondono. Se ad alcuna provincia spetta l' elezione di due deputati; verrà ciò non ostante eletto un supplente. Questi supplenti interverranno al parlamento sempre che si verifichi la morte del proprietario, ovvero a giudizio dello stesso parlamento la sua impossibilità di rappresentare: e ciò in qualunque tempo che avvenga o l' uno o l' altro accidente dopo la elezione.

84. Per esser deputato si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi dritti, la età di venticinque anni compiti e l' esser nato nella stessa provincia, o l' essere in essa domiciliato con sette anni almeno di residenza, tanto se sia del ceto socolare quanto dell' ecclesiastico-secolare (1). La elezione potrà ricadere non meno su' cittadini i quali compongon l' assemblea, che su gli assenti da questa.

85. Per esser deputato al parlamento si richiede altresì il possesso di una proporzionata rendita annua procedente da beni proprii.

86. La disposizione dell' articolo precedente rimane sospesa, fino a che il parlamento futuro dichiari esserne giunto il momento; e disegni così la quota della rendita, come la qualità de' beni,

(1) Vedi il seguente art. 87.

Digitized by Google

da cui debba dedursi. Ciò che il parlamento deciderà in quella epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse quì espresso.

87. Se avvenga che la stessa persona sia eletta dalla provincia di sua nascita e da quella in cui sia domiciliata; sussisterà la elezione per causa di domicilio: e per la provincia di sua nascita agirà nel parlamento il rispettivo supplente.

88. I segretarii di stato i consiglieri di stato e tutti coloro che occupano impieghi della casa reale, non potranno esser eletti deputati al parlamento.

89. Neppure potrà essere eletto deputato qualunque straniero, sebbene abbia ottenuto dal parlamento il decreto di cittadinanza.

90. Niun impiegato pubblico nominato dal governo potrà esser eletto deputato al parlamento per la provincia in cui esercita le sue funzioni (1).

91. Il segretario distenderà l'atto della elezione, e lo soscriverà insieme co'l presidente e con tutti gli elettori.

92. In seguito tutti gli elettori daranno, senza che alcuno possa scusarsene, a tutti ed a ciascuno de' deputati eletti gli ampli poteri nella forma che in appresso è prescritta, onde presentarli al parlamento. Ciascun deputato dovrà ricevere separatamente una copia conforme di tali poteri.

---

(1) Vedi appresso gli art. 122. 123.

Digitized by Google

93. I poteri saran concepiti ne' seguenti termini.

Nel comune di..... nel giorno..... del mese di..... nella sala di..... essendosi congregati i signori (seguiranno i nomi del presidente e degli elettori di circondario elettorale che compongono l' assemblea di provincia) *ànno dichiarato innanzi a me pubblico notajo ed a' testimonii chiamati a questo oggetto, che essendosi proceduto in conformità della costituzione politica della monarchia delle due Sicilie alla nomina degli elettori parrocchiali e di circondario con tutte le solennità prescritte dalla stessa costituzione, siccome costa da' certificati originali a ciò relativi; ed essendosi riuniti in seguito gli elettori suddetti de' circondarii della provincia di..... nel giorno..... del mese di.... del presente anno; ànno nominato i deputati che in nome di questa provincia debbon concorrere a rappresentarla nel parlamento: e sono stati eletti per tali deputati della stessa provincia i signori N. N. N. siccome costa dall' atto disteso e firmato da N. N. Per conseguenza i nominati elettori concedono ampli poteri a' medesimi deputati insieme riuniti ed a ciascun di essi in particolare, onde adempiere e disimpegnare le auguste funzioni de' di loro incarichi, e perchè riuniti con gli altri deputati nel parlamento, come rappresentanti della nazione delle due Sicilie possano concedere e risolvere quanto*

Digitized by Google

giudichino convenevole al ben generale della stessa; dovendo in ciò usare delle facoltà fissate dalla costituzione, e mantenersi ne' limiti prescritti da questa, senza poter derogare alterare o variare in alcun modo e sotto alcun pretesto niuno de' suoi articoli. Gli stessi elettori quindi in virtù di tutte le facoltà ad essi concedute per l' adempimento del presente atto, si obbligano tanto in nome proprio, quanto in quello di tutti i capi di famiglia di questa provincia a tener tutto ciò che i nominati deputati del parlamento facessero, per valido, ed ubbidire ed adempiere tutto ciò che da questo si risolvesse in conformità della costituzione politica del regno delle due Sicilie. Tanto àn dichiarato e promesso in presenza de' testimonii N. N. che insieme con essi elettori si sono soscritti. Di tutto ciò fo fede. ec.

94. Il presidente gli scrutinatori ed il segretario rimetteranno immantinente una copia da essi firmata dell' atto seguito dell' elezioni alla deputazion permanente del parlamento: e proccureranno che tali elezioni si pubblichino per mezzo della stampa, e che di queste si spedisca copia ad ognuna delle popolazioni della provincia.

95. I deputati godranno di una indennità a carico delle rispettive provincie, la quantità della quale verrà fissata dal parlamento nel secondo anno di ogni deputazion generale.

96. Si osserverà nelle assemblee elettive di

Digitized by Google

provincia tutto ciò che si ordina negli articoli 32. 54. 55. 56., ad eccezion di quello che si stabilisce nell' articolo 314.

Capitolo VI.

Della convocazion del parlamento.

Art. 97. Il parlamento si riunirà in ogni anno nella capitale del regno ed in un edifizio destinato a questo solo oggetto (1).

98. Quando il parlamento giudicasse conveniente di trasferirsi in altro luogo diverso dalla capitale; potrà farlo, purchè la traslazione venga approvata da due terzi almeno de' deputati presenti.

99. Le sessioni del parlamento dureranno in ogni anno per tre mesi consecutivi. Vi si darà principio nel primo giorno del mese di marzo. (2)

100. Il parlamento potrà prorogare le sue sessioni per un solo mese e ne' due seguenti casi,

I. Se il re lo richiegga;

II. Se il parlamento lo giudichi necessario, e lo risolva espressamente con due terzi de' deputati (3).

101. I deputati si rinnoveranno totalmente in ogni biennio.

---

(1) Vedi l' art. 1. del regolamento per lo governo interiore delle corti.

(2) Vedi appresso gli art. 112. 114. 155. n. 3. 165. n. 1.

(3) Vedi l' art. 75. del citato regolamento.

Digitized by Google

102. Se la guerra o l'occupazione fatta dal nemico di alcuna parte del territorio della monarchia impedissero a tutti o ad una parte de' deputati di una o più provincie di presentarsi in tempo opportuno al parlamento; verranno suppliti i mancanti dagli anteriori deputati delle rispettive provincie. Quegli che li supplicono, saranno estratti a sorte fra essi fino a che sia completo il numero che si richiede.

103. I deputati una volta eletti non potranno esserlo di nuovo, se non dopo che sia trascorsa un' altra deputazione.

104. I deputati nel giungere alla capitale si presenteranno alla deputazion permanente del parlamento. Questa farà inscrivere nella segreteria del parlamento medesimo i nomi di tali deputati ed il nome della provincia che li à eletti.

105. Nell' anno in cui dee seguire la rinnovazion de' deputati, si convocherà la prima assemblea preparatoria a porte aperte nel giorno 15 di febbrajo. Farà in essa le funzioni di presidente colui che l' esercita presso la deputazion permanente: ed alle funzioni di segretarii e di scrutinatori la stessa deputazione nominerà coloro che giudicherà opportuni fra gl' individui rimanenti. (1)

106. A questa prima assemblea tutti i deputati presenteranno i di loro poteri: e dalla stessa si nomineranno a pluralità di voti due commis-

(1) Vedi nello stesso regolamento l' art. 11 fino al 26.

Digitized by Google

sioni, una di cinque individui, onde esamini i poteri di tutti i deputati; l'altra di tre, onde esamini i poteri de' cinque individui che compongono la commissione suddetta.

107. Nel giorno venti dello stesso mese di febbrajo si convocherà parimenti a porte aperte una seconda assemblea preparatoria, cui le due commissioni nominate faranno rapporto della legittimità de' poteri esibiti, tenendo presenti le copie degli atti della elezion provinciale.

108. In questa assemblea e nelle altre che saranno necessarie sino al giorno venticinque del mese accennato, si risolveranno diffinitivamente ed a pluralità di voti i dubbii che sorgessero su la legittimità de' poteri e su le qualità de' deputati.

109. Nell' anno che succede a quello della rinnovazion de' deputati, si terrà la prima assemblea preparatoria nel giorno venti di febbrajo. Ne' giorni rimanenti sino al venticinque si terranno tutte le altre che si crederanno necessarie per deliberare nel modo e nella forma indicati ne' tre articoli precedenti su la legittimità de' poteri de' deputati che di nuovo si presentino.

110. Nel giorno venticinque di febbrajo di ciascun anno si convocherà l'ultima assemblea preparatoria. In essa tutti i deputati apposta la mano a' santi evangeli, daranno il giuramento nella seguente forma.

D. *Giurate difendere la religione cattolica apostolica romana senza ammetterne alcun' altra nel regno?*

Digitized by Google

R. *Sì lo giuro.*

D. *Giurate di osservare e di far osservare religiosamente la costituzione politica adottata nel 1820 per la monarchia delle due Sicilie con le modificazioni proposte dalla rappresentanza nazionale?*

R. *Sì lo giuro.*

D. *Giurate di adempire pienamente e fedelmente l' incarico che la nazione vi à affidato, avendo in mira in ogni rincontro il bene e la prosperità della nazione?*

R. *Sì lo giuro.*

Se così farete; Iddio vi premii: e nel caso contrario ve lo imputi.

111. Ciò fatto, si procederà ad eleggere fra gli stessi deputati per iscrutinio segreto ed a pluralità assoluta di voti un presidente un vice-presidente e quattro segretarii (1). Dopo di ciò si avrà per costituito e formato il parlamento: e la deputazion permanente cesserà da tutte le sue funzioni.

112. Nello stesso giorno si nominerà una deputazione di ventidue deputati e di due segretarii, perchè si porti da S. M. a parteciparle la seguita istallazion del parlamento e la nomina del presidente che à eletto: ed il re manifesti se egli assisterà all' apertura del parlamento, la quale avrà luogo nel giorno primo di marzo (2).

(1) Vedi l' art. 114. del regolamento.

(2) Vedi nell'indicato regolamento l'art. 126. fino al 129.

Digitized by Google

113. Se il re si trovasse fuori della capitale; gli si farà tal partecipazione e richiesta in iscritto: ed il re risponderà nello stesso modo.

114. Il re assisterà in persona all' apertura del parlamento. Quando fosse impedito, eseguirà questo atto il presidente nel giorno designato, senza che per motivo alcuno si possa differirlo ad altro giorno.

Le stesse formalità si osserveranno per l' atto della chiusura del parlamento.

115. Nella sala del parlamento il re entrerà senza guardie accompagnato soltanto dalle persone che si additano nel regolamento del governo interiore del parlamento per la cerimonia dell' ingresso e della partenza del re (1).

116. Il re pronunzierà un discorso in cui proporrà al parlamento quanto crederà convenevole. Il presidente risponderà in termini generali. Quando il re non assista; rimetterà il suo discorso al presidente, perchè questi lo legga al parlamento.

117. Il parlamento non può deliberare alla presenza del re.

118. Nel caso che i ministri segretarii avanzino proposizioni al parlamento in nome del re; assisteranno alle discussioni che avranno luogo su l' oggetto nel giorno e nel modo che si fisserà dal parlamento. Avranno la parola nel parlamento medesimo su le proposizioni indicate: ma non po-

(1) Vedi nel suddetto regolamento l' art. 146. a 154.

Digitized by Google

tranno esser presenti, quando esso emette il suo voto (1).

119. Le sessioni del parlamento saranno pubbliche, meno che ne' casi i quali esigan riserba e ne' quali potranno esser segrete (2).

120. In tutto ciò che riguarda le discussioni del parlamento ed il suo ordine e governo interiore, si osserveranno i regolamenti adottati dal parlamento attuale. Ciò non sarà di ostacolo alle riforme che il parlamento successivo giudicasse opportune.

121. I deputati saranno inviolabili per le di loro opinioni: e non potranno per queste esser molestati in alcun tempo, in alcun caso e da autorità alcuna. Nelle cause criminali che s' intentassero contro di essi, non potranno esser giudicati, se non dal tribunale del parlamento nel modo e nella forma prescritta ne' regolamenti per lo governo interiore dello stesso (3). Mentre durano le sessioni del parlamento e per lo spazio di un mese successivo, non potranno i deputati esser citati civilmente, nè esser molestati in alcun modo per causa di debito.

122. Nel tempo della di loro deputazione, incominciando dal giorno in cui la di loro nomina fu verificata presso la deputazion permanente, non potranno i deputati accettare per se o solle-

(1) Vedi nel regolamento gli art. 67. e 68.
(2) Vedi nel regolamento gli art. 72. 73. 74.
(3) Vedi nel regolamento gli art. 52 a 59.

Digitized by Google

citare per altri impiego alcuno che sia a provvista del re, nè domandare alcun avanzamento che non sia nella scala della propria carriera.

123. I deputati non potranno parimente nel corso della loro deputazione ed anche per un anno successivo all' ultimo atto delle lor funzioni, ottener per se stessi, nè sollecitare per altri delle pensioni o decorazioni di sorta alcuna che sieno a provvista del re.

CAPITOLO VII.

Delle facoltà del parlamento.

Art. 124. Le facoltà del parlamento sono

I. Proporre e decretare le leggi, interpetrarle e derogarle in caso che ciò sia necessario; (1)

II. Ricevere il giuramento del re, del duca di Calabria e della reggenza (quando vi sia) nelle forme che si prescriveranno a suo luogo;

III. Risolvere qualunque dubbio di fatto o di dritto, che sorga nell' ordine della successione alla corona;

IV. Elegger la reggenza o il reggente del regno ne' casi dalla costituzione indicati, e fissare i limiti, ne' quali la reggenza ed il reggente debbano esercitare l' autorità regia;

V. Render pubblica la ricognizione del duca di Calabria;

---

(1) Art. 146.

Digitized by Google

VI. Nominare il tutore del re minore ne' casi indicati dalla costituzione;

VII. Approvare prima della ratifica i trattati di alleanza offensiva, de' sussidii ed i particolari trattati di commercio (1);

VIII. Concedere o negare che si ammettano truppe straniere nel regno;

IX. Decretare la creazione o la soppression degl' impieghi ne' tribunali che stabilisca la costituzione; e la creazione o soppressione di altri impieghi pubblici.

X. Fissare in ogni anno a proposta del re le forze di terra e di mare, determinando quelle che debbansi tenere in piedi in tempo di pace, ed il di loro aumento in tempo di guerra;

XI. Fissare le ordinanze delle armate di terra, di quelle di mare e della milizia nazionale in tutti i rami che le riguardano.

XII. Fissar le spese della pubblica amministrazione;

XIII. Stabilire annualmente le contribuzioni e le imposte (2);

XIV. Prendere de' capitali in prestito su'l credito della nazione ne' casi di bisogno;

XV. Approvare la ripartigione delle contribuzioni (3).

XVI. Esaminare ed approvare i conti dell' impiego de' pubblici capitali;

---

(1) Vedi appresso l' art. 165. n. 5.

(2) Vedi i seguenti art. 165. n. 8. e 325.

(3) Vedi appresso l' articolo 331.

Digitized by Google

XVII. Stabilir le dogane e le tariffe de' dritti;

XVIII. Disporre ciò che sia convenevole per l' amministrazione conservazione ed alienazione de' beni nazionali;

XIX. Determinare il valore il peso la lega il tipo ed il nome della moneta;

XX. Adottare il sistema che si stimi più giusto e più idoneo per gli pesi e misure;

XXI. Promuovere ed incoraggiare ogni sorta d'industrie e toglier gli ostacoli che ne impediscano i progressi;

XXII. Stabilire il piano generale della pubblica istruzione in tutta la monarchia, ed approvare quello che si formerà per la educazione del duca di Calabria;

XXIII. Approvare i regolamenti del regno in ciò che riguarda la polizia e la salute pubblica;

XXIV. Proteggere la libertà della stampa (1);

XXV. Recare ad effetto la risponsabilità de' ministri-segretarii di stato e degli altri pubblici funzionarii (2);

XXVI. Appartiene finalmente al parlamento il dare o negare il suo assenso in tutti i casi, ne' quali ciò si prescriva dalla costituzione (3).

---

(1) Vedi appresso l' art. 358.

(2) Vedi appresso l' art. 250. n. 2. 3. 4. 5. e l' art. 359. Vedi pure nel regolamento gli art 118 a 125.

(3). Vedi sopra l' art. 5. n. 2. ed in appresso gli art. 164. n 15. 165 n. 2 6. 7. 12. 172. 173. 174. 182. 184. 185. 188. 189. 190. 198. 200. a 208. 210. 214. 217. 219. 220. 223. a 225. 228. 230. 245. 250. n. 5. 307. n. 8. 308. 312. 322. n. 4. 323. 341. 344. e 346. 352.

Digitized by Google

CAPITOLO VIII.

Della formazion delle leggi e della sanzione reale.

Art. 125. Ogni deputato à la facoltà di proporre al parlamento de' progetti di legge: ma dee farlo in iscritto, assegnandone le ragioni (1).

126. Due giorni almeno dopo che siasi presentato e letto il progetto di legge, si leggerà per la seconda volta: ed il parlamento delibererà se si debba o no discuterlo.

127. Ammesso a discussione il progetto, quando il parlamento ne conosca la importanza, ne sarà inviato l'esame preventivo ad una commissione.

128. Quattro giorni almeno dopo che siasi ammesso a discussione il progetto, si leggerà per la terza volta, e potrà designarsi il giorno della discussione.

129. Giunto il giorno designato per la discussione, questa sarà fatta su la totalità del progetto e su di ciascuno de' suoi articoli.

130. Il parlamento deciderà, se il progetto siasi sufficientemente discusso. Quando lo sia, risolverà se vi è luogo o no a deliberare.

131. Posto che vi sia luogo a deliberare, il parlamento procederà a questo atto, ed o ammet-

(1) Vedi nel regolamento gli art. 86. 87. 94. e 96.

Digitized by Google

terà o ributterà in tutto o in parte il progetto, lo varierà e lo modificherà, giusta le osservazioni che si sien fatte nella discussione.

132. La deliberazione sarà quella che avrà riunito la pluralità assoluta de' voti. Perchè ciò si verifichi, sarà necessaria la presenza della metà più uno della totalità de' deputati che debbon comporre il parlamento (1).

133. Se il parlamento rigettasse un progetto di legge in qualunque stato del suo esame, o risolvesse che non debba procedersi a deliberare; non potrà questo progetto riproporsi nello stesso anno (2).

134. Se venisse adottato, si distenderà per duplicato in forma di legge, e si leggerà nel parlamento. Ciò fatto, e soscritti amendue gli originali dal presidente e da due segretarii, verranno presentati subito al re da una deputazione.

135. Al re appartiene la sanzion delle leggi.

136. Il re dà la sua sanzione con la seguente formola soscritta di suo pugno: *si pubblichi per legge.*

137. Il re nega la sanzione con la seguente formola soscritta parimenti di suo pugno: *ritorni al parlamento*: e vi unirà per esteso i motivi che à avuti per negar la sanzione.

138. Il re avrà trenta giorni di tempo per

(1) Vedi nel suddetto regolamento gli art. 50. 103 104.
(2) Ivi art. 96.

Digitized by Google

usare di tal prerogativa. Se in questo intervallo non avrà data o negata la sua sanzione; per la stessa ragione s' intenderà data, e sarà data di fatto.

139. Data o negata la sanzione del re, verrà restituito al parlamento per la sua intelligenza uno degli originali con la corrispondente formola apposta. Questo originale si conserverà nell' archivio del parlamento, ed il suo duplicato rimarrà presso del re.

140. Se il re negasse la sua sanzione; non si riprodurrà il medesimo soggetto nel parlamento dello stesso anno: ma potrà ciò farsi nel parlamento dell' anno seguente (1).

141. Se nel parlamento dell' anno seguente venisse di nuovo proposto ammesso ed approvato lo stesso progetto; potrà il re cui il progetto sarà presentato, dar la sua sanzione o negarla per la seconda volta ne' termini prescritti dagli articoli 136 e 137.

Nel caso che la sanzione venga ancora negata; non si tratterà più quel soggetto nello stesso anno.

142. Se il progetto fosse per la terza volta proposto ammesso ed approvato nel parlamento dell' anno seguente; la sanzione del re si terrà per data: ed essendogli presentato il progetto, darà di fatto la sanzione, usando la formola espressa nell' art. 136.

---

(1) Art. 133.

Digitized by Google

143. Se prima che spiri il termine di trenta giorni, ne' quali debbe il re dare o negare la sua sanzione, giungesse il giorno in cui debbono terminare le unioni del parlamento; il re darà o negherà il suo assenso ne' primi otto giorni del nuovo parlamento. Quando spirasse detto termine senza di aver data la sanzione; s' intenderà data, e la darà egli di fatto, usando la formola prescritta. Se però il re negasse la sua sanzione; potrà questo parlamento trattare il medesimo progetto.

144. Quando dopo di avere il re negata la sanzione ad un progetto di legge, passi uno o più anni senza che il progetto indicato si riproduca; si farà una distinzione. Se si riproduca nel tempo della stessa deputazione che lo adottò per la prima volta, o nelle due deputazioni che immediatamente la seguono; si avrà sempre per lo stesso progetto, in quanto riguarda gli effetti della sanzione reale, di cui trattano i tre articoli antecedenti. Che se non venisse a proporsi nel tempo delle tre espresse deputazioni; in tal caso riproducendosi ne' termini stessi; si terrà tuttavia per un progetto novello in quanto agli effetti indicati.

145. Se riprodotto un progetto per la seconda e la terza volta tra i limiti prescritti nell' articolo precedente, il parlamento lo rigettasse; si terrà sempre per progetto nuovo in qualunque tempo venga proposto.

Digitized by Google

146. Le leggi si derogano con le stesse formalità e nel medesimo modo, con cui si stabiliscono (1).

CAPITOLO IX.

Della promulgazion delle leggi.

Art. 147. Pubblicata la legge nel parlamento, se ne darà avviso al re, onde senza ritardo alcuno si promulghi solennemente.

148. Il re nella promulgazion delle leggi userà la formola seguente: N. (il nome del re) » per la grazia di Dio ec. e per la costituzione » della monarchia re del regno delle due Sicilie, » re di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, du- » ca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran princi- » cipe ereditario di Toscana ec. ec. ec. a tutti coloro » a' quali perverranno e che conosceranno questi » atti: sappiate che il parlamento à decretato, e » noi abbiam sanzionato quanto segue (quì il testo letterale della legge) » Pertanto comandiamo » a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi e » governadori ed autorità tanto civili, quanto mi- » litari ed ecclesiastiche di qualunque classe e di- » gnità, che osservino e facciano osservare adem- » piere ed eseguire la presente legge in tutte le » sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimen- » to, e disponete che s' imprima si pubblichi e » si renda nota a tutti (la legge va diretta al corrispondente ministero).

(1) Art. 124. n. 1.

Digitized by Google

149. Tutte le leggi si comunicheranno per ordine del re da' rispettivi ministri segretarii di stato a tutti ed a ciascuno de' tribunali supremi, a quelli delle provincie ed a' capi ed autorità superiori, da cui saranno comunicate a tutte le rispettive autorità subalterne.

CAPITOLO X.

Della deputazion permanente del parlamento.

150. Il parlamento prima di sciogliersi nominerà una deputazione che verrà detta *deputazion permanente del parlamento*: e sarà composta di sette membri di esso, due de' quali dovranno essere della Sicilia oltre al Faro (1).

151. Il parlamento nel tempo istesso nominerà due supplenti per questa deputazione, de' quali uno delle provincie di quà del faro, e l'altro di quelle al di là del faro medesimo.

152. La deputazion permanente durerà per tutto il tempo che intercede fra un parlamento ordinario e l'altro.

153. Le facoltà di questa deputazione sono: I. Invigilare su la osservanza della costituzione e delle leggi, onde dar conto al prossimo parlamento delle infrazioni che avessero osservate. II. Convocare il parlamento straordinario ne' casi prescritti

(1) Vedi il citato regolamento dall' art. 183 al 201.

Digitized by Google

dalla costituzione. III. Disimpegnare gl' incarichi ordinati negli articoli 104, 105 IV. Dare avviso a' deputati supplenti, onde accorrano in vece de' proprietarii: e quando avvenisse la morte o la impossibilità assoluta de' membri proprietarii e supplenti di una provincia; comunicare gli ordini opportuni alla stessa, perchè proceda a nuova elezione (1).

CAPITOLO XI.

Del parlamento straordinario.

Art. 154. Il parlamento straordinario si comporrà degli stessi deputati che per due anni formano il parlamento ordinario.

155. La deputazion permanente convocherà il parlamento straordinario, indicando il giorno della sua unione ne' tre casi seguenti

I. Quando vacasse la corona;

II. Quando il re fosse impossibilitato per qualunque ragione al governo, o volesse abdicar la corona al successore. Nel primo di questi casi rimane la deputazione autorizzata a prender tutte le misure che stimi convenevoli, onde assicurarsi della inabilità del re (2);

III. Quando per critiche circostaze o per ardui affari giudichi il re opportuno che si convochi,

(1) Art. 155. n. 2.

(2) Vedi nel regolamento l' art. 133.

Digitized by Google

e ciò partecipi alla deputazion permanente del parlamento.

156. Il parlamento straordinario non si occuperà, se non dell' oggetto, per cui è stato convocato.

157. Le sessioni del parlamento straordinario principieranno e termineranno con le stesse formalità del parlamento ordinario.

158. La convocazione del parlamento straordinario non sarà d'impedimento alle ordinarie elezioni de' nuovi deputati nel tempo prescritto.

159. Se il parlamento straordinario non avesse terminato le sue sessioni nel giorno designato per la riunione del parlamento ordinario; cesserà l primo dalle sue funzioni, ed il secondo continuerà la discussion del soggetto, per cui il primo fu convocato.

160. Nel caso del precedente articolo la deputazion permanente del parlamento continuerà nelle funzioni che le sono assegnate dagli articoli 104 e 105.

Digitized by Google

TITOLO IV.

Del re.

CAPITOLO I.

Della inviolabilità del re e della sua autorità.

161. La persona del re è sacra ed inviolabile, e non è soggetta a risponsabilità.

162. Il re avrà il trattamento di *sacra real maestà.*

163. Nel re risiede esclusivamente la potestà di far eseguire le leggi: e la sua autorità si estende per tutto ciò che conduce alla conservazione dell' ordine pubblico per l' interno ed alla sicurezza dello stato per l' esterno, a norma della costituzione e delle leggi (1).

164. Oltre la prerogativa che compete al re di sanzionare e promulgare le leggi, gli competono ancora, come facoltà principali, le attribuzioni seguenti

I. Spedire i decreti i regolamenti e le istruzioni che gli sembreran convenevoli per la esecuzion delle leggi;

II. Proccurare che in tutto il regno si amministri la pronta ed esatta giustizia;

III. Dichiarare la guerra, fare e ratificare la pa-

(1) Vedi il precedente art. 124. n. 7. non che l' art. 16.

Digitized by Google

ce, dandone in seguito ragguaglio documentato al parlamento.

IV. Nominare i magistrati di tutti i tribunali civili e criminali, dietro la proposta del consiglio di stato (1);

V. Provvedere tutti gl' impieghi civili e militari;

VI. Dietro la proposta del consiglio di stato presentare e nominare a tutti i vescovadi ed a tutte le dignità e beneficii ecclesiastici di regio padronato (2);

VII. Concedere onori e distinzioni di ogni classe in conformità delle leggi;

VIII. Comandare le armate e nominare i generali;

IX. Disporre della forza armata, distribuendola nel modo il più convenevole;

X. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze: nominar gli ambasciadori i ministri ed i consoli.

XI. Aver cura della fabbrica della moneta che dovrà portare la effigie del re ed il suo nome;

XII. Decretar l' uso de' fondi assegnati a ciascuno de' rami dell' amministrazione pubblica;

XIII. Far grazia a' delinquenti in conformità delle leggi;

XIV. Proporre al parlamento le leggi e le riforme che giudicherà convenevoli al bene della na-

(1) Vedi appresso l' art. 227.
(2) Vedi il suddetto art. 227.

Digitized by Google

zione, onde il parlamento possa risolver su l'oggetto nella forma prescritta.

XV. Conceder l'*exequatur* o trattenere il corso de' *decreti conciliarii* e delle bolle pontificie, previo il consenso del parlamento, quando contengano disposizioni generali; o ascoltando il consiglio di stato, quando cadano su di affari particolari o di governo; o rimettendone la cognizione e la decisione al supremo tribunal di giustizia, quando sieno oggetti contenziosi, affinchè quel tribunale possa deliberare in conformità delle leggi;

XVI. Nominare e dimettere a suo piacimento i ministri segretarii di stato.

165. Le restrizioni dell' autorità del re son le seguenti.

I. Non può il re impedire sotto pretesto alcuno la convocazion del parlamento nell' epoche e ne' casi prescritti dalla costituzione; nè sospenderlo nè scioglierlo nè in modo alcuno disturbarlo nelle sue sessioni e deliberazioni. Coloro che lo consigliassero o lo ajutassero in qualunque tentativo di simil fatta, saran dichiarati traditori, e saran perseguitati come tali;

II. Non può il re uscire dal regno senza il consenso del parlamento; e quando ciò faccia, s'intende che abbia abdicata la corona;

III. Non può alienare cedere rinunziare o in qualunque altro modo trasferire ad altra persona l'autorità reale nè alcuna delle sue prerogative;

Se per qual si voglia ragione volesse abdi-

Digitized by Google

care il trono a favor della persona del suo immediato successore; non potrà farlo senza l' assenso del parlamento;

IV. Non può il re alienare cedere o permutare provincia città villaggio paese o parte alcuna, per piccola che sia, del territorio della monarchia.

V. Non può fare il re alleanza offensiva nè trattato speciale di commercio con alcuna potenza straniera senza il consenso del parlamento;

VI. Non può nè anche obbligarsi con trattato alcuno a dar sussidii ad una potenza straniera senza il consenso del parlamento;

VII. Non può il re cedere o alienare beni nazionali senza il consenso del parlamento;

VIII. Non può il re da per se stesso imporre contribuzione alcuna diretta o indiretta, nè chieder somma sotto pretesto alcuno per qualunque siasi oggetto; ma ciò dee sempre decretarsi dal parlamento.

IX. Non può il re concedere privilegio esclusivo a persona o a corporazione alcuna;

X. Non può il re prendere la proprietà di alcun particolare o di alcuna corporazione, nè disturbarlo dal possesso dell' uso e dal profitto della proprietà medesima: e quando in alcun caso si conoscesse necessario di prendere la proprietà di un particolare per oggetto di pubblica utilità, non potrà farlo senza che nell' atto stesso il proprietario ne sia reso indenne con proporzionata equivalenza, a giudizio di uomini esperti ed onesti;

Digitized by Google

XI. Non può il re privare alcuno della sua libertà, nè imporgli da per se stesso alcuna pena. Il ministro segretario di stato che segnasse un tal ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno risponsabili alla nazione, e verranno castigati come rei di attentato contro la libertà individuale.

Soltanto nel caso che il bene e la sicurezza dello stato esigesser l' arresto di alcuna persona, potrà il re spedire i suoi ordini a questo riguardo; sotto condizione però che fra lo spazio di quarantotto ore debba mettere tal persona a disposizion del tribunale o del giudice competente.

XII. Il re prima di contrarre matrimonio ne darà parte al parlamento per ottenerne l' assenso: e se lo contraesse senza di ciò, s' intenderà di aver abdicata la corona.

166. Il re nel suo avvenimento al trono e nell' assumere dopo la minore età il governo del regno presterà giuramento innanzi al parlamento nella seguente forma: N. (qui il nome del re) *per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia re del regno delle due Sicilie, giuro in nome di Dio e sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana, senza permetterne alcun altra nel regno; che osserverò e farò osservare la costituzione politica e le leggi della monarchia del regno delle due Sicilie, ed in quanto sarò per fare, non avrò in mira se non il bene ed il vantaggio della monarchia; che non alie-*

Digitized by Google

nerò nè cederò nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti nè somma alcuna di danajo nè altra cosa qualunque, senza che abbia ciò decretato il parlamento; che non prenderò giammai la proprietà di alcuno; che rispetterò sopra tutto la libertà politica della nazione e la libertà di ogni individuo. E quando in quello che ò giurato, o in alcuna parte di questo giuramento facessi il contrario; non dovrò essere ubbidito: anzi tutto ciò che vi si opponesse, dovrà esser considerato come nullo e di niun valore. Così facendo, Iddio mi ajuti, e sia in mia difesa: e nel caso contrario me lo imputi.

CAPITOLO II.

Della successione alla corona.

Art. 167. Il regno delle due Sicilie è indivisibile: ed in esso la successione al trono sarà perpetua, dalla promulgazione della costituzione, nell' ordine quì appresso stabilito.

168. La successione alla corona è regolata a forma di primogenitura, co 'l dritto di rappresentanza nella discendenza masculina di maschio in maschio.

169. A quel maschio della linea retta che manca senza figli maschi, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all' ultimo regnante, di cui sia zio paterno o fra-

Digitized by Google

tello o in maggior distanza; purchè sia primogenito nella linea, come si è detto, e sia nel ramo che prossimamente si distacca e si è distaccato dalla linea retta primogeniale del re Ferdinando, e successivamente da quella dell' ultimo regnante.

170. Estinti tutti i maschi di maschio della discendenza del re Ferdinando, succederà quella femmina del sangue e dell' agnazione; (o sia questa figliuola propria, o sia di altro principe maschio di maschio della discendenza) che sia la più prossima all' ultimo maschio re ed all' ultimo maschio dell' agnazione che manchi, o di altro principe che sia mancato. Sempre è ripetututo che nella linea retta sia osservato il dritto di rappresentanza, co 'l quale la prossimità e la qualità di primogenita si misuri, e sia essa dell' agnazione.

Riguardo a questa ed a' discendenti maschi di maschio di essa, che dovranno succedere, si osserverà l' ordine stabilito.

171. L' ordine di successione prescritto, come sopra, non mai potrà portare la unione della monarchia di Spagna co 'l regno delle due Sicilie, in modo che o i maschi o le femmine delle discendenze chiamate sieno ammessi al dominio italiano; sempre che non sieno re di Spagna o principi delle Asturie dichiarati o da dichiararsi, quando sia altro maschio che possa succedere, in vigor della prammatica XIII. del

Digitized by Google

re Carlo III dell' anno 1759, secondo i termini della quale dovrà regolarsi la successione alla corona della monarchia delle due Sicilie.

172. Non possono essere re delle due Sicilie, se non i figli legittimi procreati in costanza di legittimo matrimonio.

Il parlamento dovrà escludere quella o quelle persone che sieno incapaci di governare, o che abbiano commessi atti, per gli quali meritino di perder la corona.

173. Quando la corona debba per immediazione ricadere, o sia di già ricaduta in una donna; non potrà questa elegger marito, senza l'assenso del parlamento: e quando ciò non facesse, s'intende che abbia abdicata la corona.

174. Nel caso che giunga a regnare una donna, il di lei marito non avrà alcuna autorità relativamente al regno, nè parte alcuna nel governo.

Nel caso che si estinguano tutte le linee già nominate, il parlamento farà una nuova chiamata, attendendo al maggior vantaggio della nazione: e seguiterà sempre ad osservarsi la regola e l'ordine di succedere nella maniera di sopra stabilita.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Della minore età del re, e della reggenza.

Art. 175. Il re è minore sino alla età di diciotto anni compiti.

176. Mentre dura la minore età del re, il regno verrà governato da una reggenza (1).

177. Il regno sarà parimenti governato dalla reggenza nel caso che il re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità da qualunque causa o fisica o morale (2).

178. Se l'impedimento del re oltrepassasse i due anni; ed il successore immediato avesse compito gli anni 18; il parlamento potrà nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

179. Nel caso che vacasse la corona, ed il duca di Calabria fosse tuttavia minore; sino a che si riunisca il parlamento straordinario (quando l'ordinario non si trovasse unito) la reggenza provvisoria si comporrà della regina madre, se vi fosse, di due individui della deputazion permanente del parlamento i più antichi per ordine di elezione, e de' due più antichi consiglieri di stato, cioè il decano e quegli che lo segue. Se mancasse la regina madre; entrerà nella reg-

(1) Vedi l'articolo 144 dell'enunciato regolamento.

(2) Vedi nello stesso regolamento l'articolo 134 fino al 138.

Digitized by Google

genza il terzo consigliere di stato per ordine di antichità (1).

180. La reggenza provvisoria sarà preseduta dalla regina madre nel caso che vi sia; ed in sua mancanza dall' individuo della deputazion permanente del parlamento, che sia presso di questa il primo nominato.

181. La reggenza provvisoria non risolverà, se non che gli affari che non ammettono dilazione: e non rimuoverà nè nominerà impiegati, se non interinamente.

182. Dopo che il parlamento straordinario sarà riunito; nominerà una reggenza composta di tre o di cinque individui (2).

183. Per essere individuo della reggenza si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi dritti: ne sono esclusi gli stranieri, benchè fosser muniti di decreto di cittadinanza.

184. La reggenza sarà preseduta da uno de' suoi individui designato dal parlamento: ed a questo spetterà stabilire nel caso di bisogno, se debba o no esservi alternativa nella presidenza; ed in quali termini.

185. La reggenza eserciterà l' autorità del re nel modo che verrà stabilito dal parlamento.

186. L' una e l' altra reggenza presteranno il giuramento in conformità della formola pre-

(1) Vedi nel detto regolamento gli articoli 142. 143.
(2) Vedi l' articolo 115. del regolamento.

Digitized by Google

scritta nell' art. 166; soggiungendo la clausola di esser *fedeli al re*. La reggenza permanente aggiungerà di più che nell' esercizio dell' autorità sua osserverà le condizioni impostele dal parlamento; e che quando il re giunga ad esser maggiore, o cessi la incapacità sua, metterà nelle sue mani il governo del regno, sotto pena che ciò non facendo all' istante, sieno i membri di essa reggenza considerati e castigati come traditori (1).

187. Tutti gli atti della reggenza si pubblicheranno in nome del re.

188. Sarà tutore del re minore la persona che il re defunto abbia nominata nel suo testamento. In caso che non l' abbia nominata, sarà tutrice la regina madre, durante lo stato vedovile: in sua mancanza sarà il tutore nominato dal parlamento. Nel primo e nel terzo caso dovrà il tutore esser nativo del regno delle due Sicilie.

189. La reggenza proccurerà che la educazione del re minore sia la più convenevole al grande oggetto della sua alta dignità in conformità del piano approvato dal parlamento.

190. Il parlamento fisserà il soldo, di cui debbon godere gl' individui della reggenza.

(1) Vedi nel regolamento l' articolo 135 fino a 159.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Della famiglia reale e del riconoscimento del duca di Calabria.

Art. 191. Il figlio primogenito del re porterà il titolo di *duca di Calabria*.

192. Gli altri figli e figlie del re saranno e verranno chiamati *principi reali delle due Sicilie*.

193. Saranno e verranno parimenti chiamati *principi reali delle due Sicilie* i figli e le figlie del duca di Calabria.

194. Soltanto alle connate persone sarà limitata la qualità di *principi reali delle due Sicilie*, nè potrà estendersi ad altre.

195. I principi reali delle due Sicilie godranno i titoli le distinzioni e gli onori che ànno goduto finora: e potranno esser designati per ogni sorta d'impieghi, meno che di giudicatura e di deputazione al parlamento.

196. Il duca di Calabria non potrà uscire dal regno senza l'assenso del parlamento: e se ne uscisse, rimarrà di fatto escluso dalla successione alla corona.

197. Lo stesso dovrà intendersi per lo caso in cui dimori fuori del regno più del tempo fissato nel suo permesso, e qualora richiamato non si restituisca nel termine stabilito dal parlamento.

198. Il duca di Calabria i principi e le prin-

Digitized by Google

cipesse e i di loro figli e discendenti sudditi del re, non potranno contrarre matrimonio senza il di lui assenso e quello del parlamento, sotto pena di esser esclusi dalla successione alla corona.

199. Degli atti di nascita matrimonio e morte di tutte le persone della famiglia reale si rimetterà copia autentica al parlamento, ed in di lui assenza alla deputazion permanente, per esser conservata nell'archivio del parlamento.

200. Il duca di Calabria sarà riconosciuto dal parlamento con le formalità prescritte ne' regolamenti per lo governo interiore del medesimo (1).

201. Questo riconoscimento si farà nel primo parlamento che si convocherà dopo la di lui nascita.

202. Il duca di Calabria, subito che sarà giunto a compire i quattordici anni, presterà giuramento innanzi al parlamento medesimo con la formola seguente. N. (qui il nome) *duca di Calabria giuro in nome di* DIO *e sopra i santi evangeli che difenderò e conserverò la religione cattolica apostolica romana senza permetterne alcun' altra nel regno; che osserverò la costituzione politica della monarchia delle due Sicilie; e che sarò ubbidiente e fedele al re. Così facendo;* IDDIO *mi ajuti* (2).

---

(1) Vedi gli articoli 160 a 164 del regolamento.

(2) Vedi nel detto regolamento gli articoli 165 a 168.

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Dell' assegnamento della famiglia reale.

203. Il parlamento fisserà al re l' assegnamento annuo della sua casa in quantità corrispondente all' alta dignità della sua persona.

204. Apparterranno al re ed a' suoi successori tutti gli edifizii reali, di cui egli à goduto finora: ed il parlamento designerà i siti e la estension delle terre per lo real diporto,

205. Al duca di Calabria dal giorno della nascita, ed a' principi e principesse reali da quello in cui compiono sette anni di età, si assegnerà per loro alimenti dal parlamento nazionale una somma annua proporzionata alla di loro dignità rispettiva.

206. Alle principesse reali nel caso di matrimonio assegnerà il parlamento per dote la somma che giudicherà opportuna: e dopo che questa siasi data, cesseranno i rispettivi alimenti annui.

207. A' principi reali ammogliati si continueranno gli alimenti assegnati a' medesimi, mentre risiedono nel regno delle due Sicilie: ma se si ammogliassero e risedessero al di fuori; cesseranno i loro alimenti, e si darà loro per una volta sola la somma che verrà fissata dal parlamento.

208. Il parlamento stabilirà gli alimenti annui che debbonsi somministrare alla regina vedova.

Digitized by Google

209. I soldi degl' individui della reggenza si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del re.

210. La dotazione della casa del re e gli alimenti della real famiglia, de' quali si parla negli articoli precedenti, si fisseranno dal parlamento nel principio di ciascun regno: e mentre questo dura, non potranno alterarsi (1).

211. Tutti questi assegnamenti debbono uscire dalla tesoreria nazionale, da cui saranno consegnati all' amministratore che il re nominerà all' uopo: e con lo stesso dovranno trattarsi tutte le azioni attive e passive che per ragion d' interesse potranno sorgere.

CAPITOLO VI.

Delle segreterie di stato.

Art. 212. I segretarii di stato saranno cinque.

I. Il segretario di grazia e giustizia;

II. Il segretario degli affari esteri;

III. Il segretario delle finanze;

IV. Il segretario dell' interno e degli affari ecclesiastici;

V. Il segretario di guerra e marina.

Il parlamento potrà fare in questo ordine di segreterie le modificazioni che detteranno la esperienza e le circostanze.

---

(1) Vedi l' articolo 145. del regolamento.

Digitized by Google

213. Per esser ministro segretario di stato si richiede la qualità di cittadino nell' esercizio de' suoi dritti, rimanendo esclusi gli stranieri, benchè avesser decreto di cittadinanza.

214. Un regolamento particolare approvato dal parlamento stabilirà gli affari che debbon trattarsi in ciascuna delle segreterie.

215. Tutti gli ordini del re dovranno esser soscritti da quel segretario di stato, a cui l' affare appartiene.

Niun tribunale nè persona pubblica potrà dar esecuzione agli ordini accennati, quando manchi il detto requisito.

216. I ministri segretarii di stato saranno risponsabili al parlamento degli ordini autorizzati da loro contro la costituzione o contro le leggi: nè potrà loro servir di scusa l' aver ciò fatto per ordine del re.

217. I ministri segretarii di stato faranno presente al parlamento in ogni anno lo stato delle spese che crederanno necessarie per l' amministrazione del ramo ad essi affidato: e renderanno conto delle spese istesse nel modo che verrà prescritto.

218. Onde ridurre ad effetto la risponsabilità de' segretarii di stato ministri, il parlamento decreterà prima di ogni altra cosa che vi è luogo alla formazion del processo (1).

219. Pronunciato questo decreto, rimarrà sospeso dalle sue funzioni il convenuto ministro

(1) Art. 118 e seguenti del regolamento.

Digitized by Google

segretario di stato: ed il parlamento rimetterà alla corte suprema di giustizia tutti i documenti che riguarderanno la causa da trattarsi dallo stesso tribunale: ella li esaminerà e deciderà in merito conformemente alle leggi.

220. Il parlamento fisserà il soldo de' segretarii ministri di stato, durante le di loro funzioni.

CAPITOLO VII.

Del consiglio di stato.

Art. 221. Vi sarà un consiglio di stato composto di ventiquattro individui che sien cittadini con l'esercizio de' loro dritti. Gli stranieri ne saranno esclusi, malgrado che abbian decreto di cittadinanza.

222. Questi consiglieri saranno precisamente scelti nel modo seguente: due ecclesiastici secolari e non più, fra' quali un vescovo: tutti di merito e di lumi conosciuti e sperimentati. Gl'individui rimanenti saranno eletti tra que' che siensi più distinti per lumi e cognizioni o per grandi servizii resi in alcuno de' principali rami dell'amministrazione e del governo dello stato. Il parlamento non potrà proporre per consigliere alcun individuo che nel tempo di tal elezione si trovasse deputato al parlamento.

I due ecclesiastici saranno eletti indistinta-

Digitized by Google

mente fra' soggetti dell' una e dell' altra Sicilia. I rimanenti ventidue saranno scelti uno per ciascheduna provincia della monarchia costituzionale delle due Sicilie.

223 Tutti i consiglieri di stato saranno nominati dal re in seguito delle proposte che ne farà il parlamento.

224. Per l' ordinamento di questo consiglio il parlamento istituirà tante terne, quante son le provincie; ed ogni terna si comporrà da tre individui nati o domiciliati in ciascheduna provincia a' termini dell' articolo 18. Similmente per gli ecclesiastici il parlamento farà due terne. Il re sceglierà da ciascuna di esse un consigliere di stato (1).

225. Nel caso che avvenisse alcuna vacanza nel consiglio di stato, il primo parlamento che si convocherà, presenterà al re tre persone della classe o della provincia rispettiva, onde scelga quella tra esse che più gli aggrada.

226. Il consiglio di stato è l' unico consiglio del re: egli ne udirà il parere in tutti gli oggetti gravi di governo, segnatamente per dare o negar la sanzione alle leggi, per dichiarare la guerra, e per istipulare i trattati.

227. Spetterà al consiglio di stato proporre al re per terne la provvista di tutti i benefizii ecclesiastici e quella di tutti gl' impieghi di giudicatura (2).

(1) Vedi nel regolamento l' art. 116.

(2) Art. 164. num. 4.

Digitized by Google

228. Il re farà i regolamenti per lo governo del consiglio di stato, di cui ascolterà anticipatamente il parere: e tali regolamenti verran presentati al parlamento, onde vi apponga la sua approvazione.

229. I consiglieri di stato non potranno essere rimossi da' loro impieghi senza motivo giustificato innanzi al supremo tribunal di giustizia, e nemmeno trasferiti ad altra carica qualunque.

230. Il parlamento fisserà il soldo, di cui debbon godere i consiglieri di stato.

231. I consiglieri di stato nel prender possesso de' loro impieghi presteranno giuramento nelle mani del re di osservare la costituzione, di esser fedeli al re stesso, e di consigliargli quanto crederan conducente al vantaggio della nazione senza alcuna veduta particolare nè interesse privato.

Digitized by Google

TITOLO V.

De' tribunali e dell' amministrazion della giustizia.

CAPITOLO I.

De' tribunali.

ART. 232. A' tribunali appartiene esclusivamente la potestà di applicare le leggi alle cause civili e criminali (1).

233. Nè il parlamento nè il re potranno esercitare in verun caso le funzioni giudiziarie, nè richiamare a se le cause pendenti, nè ordinare di aprirsi giudizii definitivamente terminati.

234. Le leggi stabiliranno l' ordine e le formole de' processi: e tanto l' uno, quanto le altre saranno uniformi in tutti i tribunali: nè il re nè il parlamento potran dispensarvi.

235. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni, che quelle di giudicare e di far eseguire i giudicati.

236. Essi non potranno sospendere la esecuzion delle leggi, nè fare alcun regolamento per l' amministrazione della giustizia.

237. Niun cittadino del regno delle due Si-

(1) Art. 17.

Digitized by Google

cilie potrà esser giudicato in causa civile o criminale da alcuna particolar commissione: ma dovrà esserlo dal tribunal competente che siasi antecedentemente fissato dalla legge (1).

238. Negli affari comuni, sien civili o sien criminali, non vi sarà che un sol foro per ogni classe di persone.

239. I militari per gli reati militari saranno giudicati da' lor tribunali rispettivi ne' termini dello statuto penale militare attualmente in vigore o di altro che potrà pubblicarsi in appresso.

240. Per esser nominato magistrato o giudice si richiede la qualità di cittadino nativo del regno delle due Sicilie e la età di venticinque anni compiti. Le altre circostanze rispettive che questi funzionarii debbono avere, saran determinate dalle leggi.

241. I magistrati ed i giudici non potranno esser destituiti da' loro impieghi, sien questi a tempo o perpetui, se non per motivo legalmente provato e giudicato: nè potranno venir sospesi dalle lor funzioni, se non per accusa legalmente intentata.

242. Nel caso che il re avesse delle querele contro alcun magistrato; e dopo le dovute indagini prese su l' oggetto le trovasse fondate; potrà sospenderlo dopo di aver udito il consiglio di stato: ma rimetterà senza ritardo le indagini pre-

(1) Vedi appresso l' art. 264.

Digitized by Google

se alla corte suprema di giustizia, onde proceda e giudichi su l' oggetto in conformità delle leggi.

243. I giudici saranno personalmente risponsabili di tutti i falli che commetteranno nella osservanza delle leggi relative alla istruzion del processo così nelle materie civili, che nelle criminali (1).

244. La corruzione la subornazione e la prevaricazione tanto de' magistrati, quanto de' giudici produce azion popolare contro della persona che ne sia colpevole.

245. Il parlamento fisserà per gli magistrati e per gli giudici patentati un competente assegnamento.

246. La giustizia si amministrerà in nome del re: e le sentenze decisioni ed ordinanze porteranno in fronte lo stesso nome.

247. Il codice civile e criminale e quello di commercio sarà lo stesso per tutto il regno delle due Sicilie: ma senza pregiudizio delle variazioni che per circostanze particolari potrà farvi il parlamento.

248. Nel luogo della residenza fissa del re vi sarà un tribunale chiamato *suprema corte di giustizia*.

249. Il parlamento stabilirà il numero de' magistrati che debbon comporre la corte suddet-

(1) Art. 250. n. VII. e 256.

Digitized by Google

ta; e le camere nelle quali si dee distribuirla.

250. Spetta a questo tribunale

I. Dirimere tutte le competenze che sorgessero tra una ed un'altra corte di giustizia in tutto il territorio del regno delle due Sicilie, e quelle che avesser luogo tra le corti di giustizia ed i tribunali speciali che vi esistono, o tra i tribunali di prima istanza non dipendenti da una stessa corte di giustizia;

II. Giudicare i segretarii di stato ministri in tutti i casi, ne' quali il parlamento decreti di esservi luogo a formazion di processo (1);

III. Conoscere e giudicare tutte le cause di rimozione e di sospensione de' consiglieri di stato e de' magistrati delle corti di giustizia e di altri tribunali collegiati (2).

IV. Conoscere e giudicare le cause criminali de' segretarii di stato ministri, de' consiglieri di stato e de' magistrati delle corti di giustizia e degli altri tribunali collegiati. Apparterrà al capo politico di maggiore autorità la istruzion del processo e l'invio del medesimo alla corte suprema.

V. Conoscere e giudicare tutte le cause criminali che si muovessero contro gl' individui della stessa corte suprema. E nel caso che la risponsabilità di questa corte si trovi compromessa; il parlamento, previa la formalità prescritta nell' articolo 218, procederà per questo oggetto alla nomi-

(1) Vedi il precedente articolo 124. n. 25 e gli articoli 216 e 218.

(2) Ivi.

Digitized by Google

na di un tribunale composto di nove giudici che dovranno eleggersi a sorte da un numero doppio d' individui;

VI. Prender conto della residenza di ogni impiegato pubblico il quale sia soggetto a questa circostanza per disposizion delle leggi;

VII. Conoscere e giudicare que' gravami su 'l vizio o difetto di nullità, i quali s' interpongono contro le sentenze in ultima istanza a solo fine di rinnovare la lite e ridurre ad effetto, se vi è luogo, la risponsabilità, di cui tratta l' articolo 243.

VIII. Ascoltare i dubbii degli altri tribunali su la intelligenza delle leggi, e consultare a tal uopo il re con l' esporgliene i motivi, onde ne promuova la necessaria dilucidazione dal parlamento;

IX. Esaminar le liste che le corti di giustizia dovranno rimettere, delle cause civili e criminali, onde promuover la pronta esecuzion delle leggi; passare per lo stesso oggetto le copie di tali liste al governo e disporne la pubblicazione in istampa.

251. Tutte le cause civili e criminali si termineranno in ultima istanza fra' limiti territoriali di ciascuna corte di giustizia, eccetto le cause di rinvio ad altra corte.

252. Apparterrà alle corti di giustizia l' esaminare e giudicare in seconda istanza ne' termini prescritti dalla legge tutte le cause civili, in seguito di sentenze rese da' tribunali sottoposti alla loro giuridizione.

Digitized by Google

Alle corti di giustizia parimenti apparterrà pronunziare nelle cause di sospensione e di rimozione de' giudici locali sottoposti alla loro giuridizione, procedendo a seconda delle leggi, e dandone conto al re.

253. Apparterrà parimenti alle corti di giustizia il giudicare e conoscere le competenze che sorgano fra i tribunali di prima istanza sottoposti alla di loro giuridizione, e tra i giudici inferiori che nella loro giuridizione istessa non dipendono da un tribunale medesimo. Le competenze poi che sorgessero tra due corti di giustizia, o che si elevassero tra una corte di giustizia ed un tribunale di eccezione, o pure tra due tribunali di prima istanza dipendenti da corti diverse di giustizia, saran decise da un' altra corte di giustizia la più prossima al domicilio del reo convenuto.

254. Alle corti di giustizia appartiene ben anche il ricevere da tutti i tribunali subalterni di loro giuridizione la notizia esatta delle cause che sorgano per delitti, e le liste delle cause civili e penali pendenti presso di loro con l' esatto notamento dello stato delle une e delle altre, onde promuovere la più pronta amministrazione della giustizia.

255. Alle corti di giustizia delle provincie di là del faro apparterrà altresì conoscere e giudicare i gravami su 'l vizio o difetto di nullità: dovranno però questi interporsi innanzi a quella corte che non abbia presa alcuna parte nel-

Digitized by Google

la causa, e che sia la più vicina al domicilio del reo convenuto.

256. Dichiarato un tal vizio di nullità, la corte, che à ciò determinato, ne darà conto alla suprema corte di giustizia, e le rimetterà le prove ed i documenti opportuni, onde render effettiva, se vi è luogo, la risponsabilità di cui tratta l'art. 243.

257. In ogni provincia vi sarà una corte di giustizia: leggi secondarie e particolari regolamenti determineranno quale debba esser la forma di tali corti, quali i luoghi della loro residenza, e quanti i magistrati che ànno a comporle.

258. Se con nuova divisione del territorio del regno delle due Sicilie venga ad accrescersi il numero delle provincie; ne sarà nello stesso modo aumentato quello delle corti di giustizia e delle autorità giudiziarie che ne dipendono.

259. In ogni provincia vi saranno de' tribunali di prima istanza proporzionalmente alla sua estensione: leggi particolari ne determineranno la composizione il numero i siti, in cui debbansi stabilire, e l'ampiezza della loro territoriale giuridizione.

260. Spetterà a questi tribunali pronunziare in grado di appello su le sentenze rese da ciascun giudice subalterno; ed in prima istanza nelle cause che sono di lor propria giuridizione.

261. Presso tutte le popolazioni ove convenga, vi saranno de' giudici municipali: e le leggi

Digitized by Google

determineranno la estensione delle di loro facoltà tanto nella parte contenziosa, quanto nella economica.

262. Questi giudici dovranno dar conto al più tardi fra tre giorni al rispettivo tribunale, da cui dipendono, de' delitti commessi nel territorio di loro giuridizione.

263. Dovranno rimetter parimenti a' rispettivi tribunali in ogni mese la lista generale delle cause pendenti ne' loro giudicati, indicandone lo stato con precisione.

264. Le leggi decideranno, se debbano esservi tribunali particolari per degli affari determinati (1).

265. I magistrati ed i giudici nel prender possesso de' loro impieghi presteran giuramento di osservare la costituzione, di esser fedeli al re, di eseguir le leggi e di amministrare imparzialmente la giustizia.

Capitolo II.

Dell' amministrazione della giustizia civile.

266. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà privarsi del dritto di terminare la lite co 'l mezzo di arbitri eletti delle parti.

267. La sentenza pronunziata dagli arbitri sa-

(1) Vedi il precedente art. 237.

Digitized by Google

rà esecutoria, qualora le parti abbiano espressamente rinunziato al dritto di appello.

268. Il giudice municipale nel paese di sua giuridizione eserciterà l'ufficio di conciliatore: ed ognuno che abbia azione da sperimentare per affari civili, gli si dovrà presentare per questo oggetto.

269. Il giudice con due uomini onesti nominati da ciascuna delle parti ascolterà l'attore ed il reo; si penetrerà delle ragioni, sulle quali appoggiano rispettivamente la di loro domanda od eccezione: e co'l parere de' due socii nominati darà quella provvidenza che stimerà opportuna ad oggetto di terminare il litigio senza procedimento giudiziario: e ciò appunto avrà luogo, quando le parti si acchetino a questa sentenza stragiudiziale.

270. Non potrà intentarsi alcuna causa senza che costi di essersi preventivamente adoperato il mezzo della conciliazione.

271. Per ogni lite, qualunque siane l'oggetto o la somma, potranno esservi al più due gradi di giuridizione e due sentenze definitive. Leggi particolari ne stabiliranno il modo e la forma di procedura. Determineranno parimenti, secondo la natura degli oggetti la indole e la qualità de' differenti giudizii, qual sentenza debba rendersi esecutiva in caso di appello, o non debba ammettere appellazione.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Dell' amministrazione della giustizia criminale.

Art. 272. Le leggi regoleranno l' amministrazione della giustizia criminale, in guisa che il processo sia formato con brevità e senza vizio, onde i delitti sien prontamente puniti.

273. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà essere imprigionato senza che preceda un informo sommario del fatto, per lo quale meriti di esser punito con pena corporale, e senza che gli si notifichi nell' atto istesso dell' arresto un mandato per iscritto del giudice.

274. Persone di ogni classe dovranno arrendersi a questi mandati: qualunque resistenza verrà riputata un grave delitto.

275. In caso di resistenza, o se si tema la fuga del reo; potrà usarsi la forza, onde assicurare la di lui persona.

276. L' arrestato pria di esser posto in prigione e sempre che non vi sia causa che lo impedisca, verrà presentato avanti il giudice, onde faccia la sua dichiarazione. Nel caso che ciò non possa eseguirsi, si condurrà alla prigione in qualità di semplice arrestato: ed il giudice nel termine di 24 ore ne riceverà la dichiarazione.

277. La dichiarazion dell' arrestato sarà senza giuramento: nelle materie criminali non si esigerà questo da alcuno sopra fatto proprio.

Digitized by Google

278. Qualunque delinquente può esser arrestato in flagranza e condotto al cospetto del giudice: presentatosi o condotto in qualche posto di guardia, si procederà in tutto a' termini de' due precedenti articoli.

279. Quando il giudice risolva che l' arrestato si metta in carcere, o passi dalla qualità di detenuto a quella di carcerato; si distenderà un atto motivato di tale risoluzione, e se ne darà copia al custode delle prigioni, onde la inserisca nel libro de' carcerati: senza un tal requisito non ammetterà questi alcuna persona in qualità di carcerato, sotto la sua più stretta risponsabilità.

280. Non si farà sequestro di beni se non quando si proceda per delitti, a' quali sia annessa la risponsabilità pecuniaria: ed un tal sequestro verrà fatto proporzionalmente a ciò cui può estendersi la somma da soddisfarsi.

281. Non sarà condotto in carcere chiunque offra un mallevadore: eccetto il caso in cui la legge proibisca espressamente la malleveria.

282. In qualunque stato di causa apparisca che non possa imporsi al carcerato pena corporale, si metterà egli in libertà sotto malleveria.

283. Le carceri sararan disposte in modo che servano ad assicurare e non a molestare i carcerati: il custode li terrà ben custoditi, e terrà separati coloro che il giudice ordini di dover essere senza comunicazione: ma in verun caso non

Digitized by Google

adoprerà delle carceri sotterranee e mal sane.

284. La legge fisserà la frequenza, con la quale debba ripetersi la visita delle prigioni: e non vi sarà alcun carcerato che possa lasciare di presentarvisi sotto alcun pretesto.

285. Il giudice ed il custode delle carceri i quali mancassero a quanto si prescrive negli articoli precedenti, saran puniti come rei di detenzione arbitraria: e questa sarà riguardata come delitto nel codice criminale.

286. Fra lo spazio di 24 ore si manifesterà al reo prevenuto il motivo della sua carcerazione ed il nome del suo accusatore, se vi sia.

287. Nel prendere la confessione del reo prevenuto gli si leggeranno per intero tutti i documenti e le dichiarazioni de' testimonii co' di loro nomi: e se i testimonii non fosser noti al prevenuto, gli si daranno tutte le notizie e distintivi ché saranno necessarii a venirne in cognizione.

288. Da questo momento in avanti il processo sarà pubblico nella forma prescritta dalle leggi.

289. Non si userà mai di tortura nè di atti violenti di costringimento.

290. Neppure s' imporrà la pena della confiscazione de' beni.

291. Niuna pena che s' imponga per qualunque siasi delitto, potrà estendersi per alcun motivo alla famiglia del reo che la soffra: ma avrà il suo pieno effetto precisamente su di chi l' à meritata.

Digitized by Google

292. Non potrà farsi perquisizione nella casa di verun nazionale del regno delle due Sicilie, se non ne' casi prescritti dalle leggi per lo buon ordine e per la sicurezza dello stato.

293. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà esser sottoposto a giudizio penale senza far precedere un giudizio di accusa per mezzo di un giurì. Ammessa l' accusa, egli verrà giudicato da una corte di assise composta di giudici di dritto e giudici di fatto, nel modo e nella forma che le leggi prescriveranno.

294. Nel caso di circostanze straordinarie, in cui la sicurezza dello stato esigesse in tutta la monarchia o in qualche parte della medesima la sospensione di alcuna delle formalità prescritte in questo capitolo per l' arresto de' delinquenti, potrà il parlamento decretarla per un tempo determinato.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Del governo interiore delle provincie e de' comuni.

CAPITOLO I.

De' corpi municipali.

Art. 295. Per lo governo interiore de' comuni vi saran de' corpi municipali composti dal sindaco dal giudice o giudici municipali da due o più eletti e da decurioni: questi corpi saran preseduti dal sindaco ed in sua mancanza dal giudice municipale o dal primo nominato tra essi, quando ve ne fossero due o più. Quegli che presederà a tali corpi, non avrà mai voto.

296. Si stabilirà un corpo municipale presso i comuni che non lo abbiano, ed a' quali possa convenire. Ogni comune che conta mille anime in se stesso o nella estensione del suo territorio, debbe avere una municipalità.

297. Le leggi fisseranno il numero degl' individui che dovran comporre le municipalità; e ciò in proporzione del numero delle anime de' rispettivi comuni.

298. I sindaci il giudice o giudici municipali gli eletti e decurioni verranno eletti dalle rispettive popolazioni di ogni comune.

299. Nel mese di settembre di ogni anno i

Digitized by Google

cittadini di ciascun comune si riuniranno per eleggere a pluralità di voti un determinato numero di elettori in proporzion del numero di abitanti che riseggono nell' istesso comune, e che godono dell' esercizio de' dritti di cittadinanza.

300. Questi elettori nomineranno nello stesso mese di settembre a pluralità assoluta di voti il sindaco il giudice o giudici municipali gli eletti ed i decurioni, affinchè entrino nell' esercizio delle lor funzioni nel dì primo gennajo dell' anno seguente.

301. I sindaci il giudice o giudici municipali e gli eletti si muteranno in ogni anno: i decurioni si muteranno per metà nella stessa epoca.

302. Quegli che avesse esercitato alcuna delle accennate funzioni, non potrà esser eletto di nuovo per alcuna di esse, se non dopo scorsi almeno due anni

303. Per esser sindaco, giudice municipale, eletto o decurione, oltre la condizione di esser cittadino e nel pieno esercizio de' suoi dritti, si richiede ancora la età di anni 25 compiti e cinque almeno di domicilio e di residenza presso il rispettivo comune. Le leggi determineranno le altre qualità che aver deggiono questi funzionarii.

304. Niun impiegato pubblico di nomina regia, il quale sia in attuale esercizio delle sue funzioni, potrà esser sindaco, o giudice municipale, eletto o decurione (1).

(1) Art. 316.

Digitized by Google

305. Tutti gli accennati impieghi son dichiarati cariche nazionali, a cui niuno potrà negarsi senza legittima causa (1).

306. In ogni municipalità vi sarà un cancelliere archivario eletto dallo stesso corpo municipale a pluralità assoluta di voti, e salariato da' fondi del comune, il quale potrà venire rieletto in ogni anno.

307. Saranno a carico delle rispettive municipalità

I. La polizia di salubrità e comodità del comune.

II. Prestare ajuto al giudice municipale in tutto ciò che riguardi la sicurezza delle persone e delle proprietà de' cittadini e la conservazione dell' ordine pubblico.

III. L' amministrazione e l' impiego delle rendite provegnenti da' fondi patrimoniali e dalle tasse civiche de' rispettivi comuni in conformità delle leggi e de' regolamenti, non che la nomina di un cassiere sotto la risponsabilità de' funzionarii stessi che l' avranno nominato;

IV. Ripartire ed incassare le contribuzioni, e rimetterle alle tesorerie rispettive.

V. Prender cura delle scuole elementari e degli altri stabilimenti di pubblica educazione o beneficenza, che si pagano da' fondi del comune.

VI. Aver cura particolare degli ospedali, case di projetti, ospizii ed altri stabilimenti di beneficenza, secondo i regolamenti che saranno prescritti su tali oggetti.

(1) Art. 23.

Digitized by Google

VII. Attendere alla costruzione ed alla riparazion delle strade, delle comunicazioni interne, de' ponti e delle carceri; prender cura speciale della piantagione e conservazione de' boschi comunali che interessano il bisogno la utilità e l' ornamento pubblico.

VIII. Far le ordinanze municipali e presentarle all' approvazion del parlamento per mezzo della deputazion provinciale che dovrà accompagnarle con le sue particolari osservazioni.

IX. Promuovere l' agricoltura la industria e l commercio, in conformità delle circostanze locali; incoraggiare le manifatture e tutti gli altri stabilimenti che si crederanno di pubblica utilità.

X. Formare gli atti dello stato civile in conformità delle leggi.

308. Nel caso che per opere pubbliche o per qual siasi oggetto di comune utilità sia necessario per mancanza di fondi proprii a sì fatti stabilimenti ricorrere ad imposizioni particolari; non potranno queste eseguirsi, se non dopo che il parlamento le abbia approvate per mezzo della corrispondente deputazion provinciale.

Se la natura dell' opera o l' oggetto, per cui bisognano tali imposizioni, sieno della maggiore urgenza; potranno le municipalità farne uso provvisoriamente, previo il consenso della deputazion provinciale, fino a che il parlamento non abbia deliberato a questo riguardo. Tali imposizioni straordinarie saranno amministrate nello stesso mo-

Digitized by Google

do che si pratica per gli ordinarii fondi comunali.

309. I corpi municipali disimpegneranno tutti questi incarichi sotto la ispezione della deputazion provinciale, a cui daranno in ogni anno un conto giustificato delle somme riscosse e dell' uso che siasene fatto, dopo di essersi discusso nel decurionato.

CAPITOLO II.

Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali.

310. Il governo politico della provincia risederà presso il capo superiore della stessa nominato dal re.

311. Vi sarà in ogni provincia, onde promuoverne la prosperità, una deputazione chiamata provinciale: questa sarà preseduta dal capo superiore.

312. Tal deputazione sarà composta dal capo superiore della provincia dall' intendente di finanza, ambi senza voto, e da sette individui in quelle provincie, la cui popolazione non ecceda il numero di 300,000 individui abitanti nella stessa; da nove in quelle che ànno da 300000 a 400000 abitanti; da undici in tutte le altre che ne abbiano di più, senza che ciò si opponga alle variazioni che il parlamento potrà ordinare nel caso di nuova circoscrizione delle provincie.

Digitized by Google

313. La deputazion provinciale si rinnoverà in ogni due anni per metà: ed attesa la disparità del numero degl' individui che la compongono, ne uscirà nel primo anno il numero maggiore della metà, e nel secondo il numero minore; e così successivamente.

314. La elezione de' cittadini componenti la deputazion provinciale si farà dagli elettori di circondario elettorale nel giorno seguente a quello della nomina de' deputati al parlamento, e nella stessa guisa e con le stesse solennità che si praticano per la scelta di questi deputati.

315. Nel giorno stesso e nella stessa forma si eleggeranno tre supplenti per ogni deputazione composta di sette individui; quattro per quelle composte di nove, e cinque per quelle composte di undici.

316. Per esser membro della deputazion provinciale si richiede la qualità di cittadino nel pieno esercizio de' suoi diritti, la età di anni 25 compiuti, l' esser nativo o domiciliato nella provincia con la residenza in questa almeno di sette anni, e l' aver mezzi sufficienti ad un decente mantenimento. Non potrà esser deputato provinciale alcun impiegato di nomina regia, a' termini dell' articolo 304.

317. Perchè una stessa persona possa esser eletta per la seconda volta a questa carica, dovranno essere scorsi almeno quattro anni dal giorno, in cui cessò di esercitare le sue funzioni.

Digitized by Google

318. Nel caso che il capo superiore della provincia non potesse presedere alla deputazione, le presederà l'intendente di finanze: ed in mancanza di costui, l' individuo della deputazione che sia il primo in ordine di nomina.

319. La deputazione nominerà un segretario salariato da' fondi pubblici della provincia.

320. La deputazione terrà in ogni anno 90 sessioni al più, distribuite nell' epoche le più convenevoli. La prima riunione seguirà nel dì primo di marzo di ogni anno, giorno in cui avviene ancor quella del parlamento nazionale.

321. I membri delle deputazioni provinciali avranno una indennità per diete, durante il tempo delle sessioni. La legge organica ne fisserà le somme ed il modo come pagarle.

322. Alle deputazioni provinciali spetta

I. Intervenire ed approvare la ripartigione fatta delle contribuzioni da pagarsi dalle corrispondenti popolazioni delle provincie;

II. Invigilare su 'l buon uso de' fondi pubblici de' comuni, ed esaminarne i conti, affinchè dopo messo il di loro visto possano ottenere l' approvazione superiore, osservando in ciò quanto prescrivono le leggi ed i regolamenti;

III. Proccurare che si stabiliscano le municipalità ne' luoghi ove convengono, a' termini dell' articolo 296;

IV. Ove si offra la necessità di fare delle nuove opere di utilità pubblica per la provincia, o

Digitized by Google

la restaurazion delle antiche, proporre al governo gli espedienti e le imposizioni che si giudicheranno a ciò necessarie, onde ottenere il corrispondente permesso dal parlamento.

Per incassare queste imposizioni strordinarie la deputazione dovrà nominare sotto la sua propria risponsabilità un cassiere: e dopo che avrà ella esaminati i conti dell' uso fattone, saranno rimessi al governo, onde li faccia osservare e postillare, e li passi in ultimo all' approvazion del parlamento;

v. Promuover la educazione e la istruzione pubblica, secondo il nuovo piano che andrà a stabilirsi; ed incoraggiare l' agricoltura la industria e 'l commercio co 'l protegger gli autori di nuove scoverte in qualunque de' rami accennati.

vi. Far noti al governo gli abusi e i disordini che mai si osservassero nella percezione e nell' amministrazione delle rendite pubbliche;

vii. Formare l' annuo censimento e la statistica delle provincie;

viii. Proccurare che gli stabilimenti di pietà e di pubblica beneficenza adempiano il di loro scopo, proponendo al governo le regole quali stimeranno opportune alla riforma degli abusi che vi scorgano;

ix. Partecipare al parlamento le infrazioni della costituzione, quali elleno osservino nella provincia;

323. Se alcuna deputazione abusasse delle

Digitized by Google

me attribuzioni; potrà il re sospender gl' individui che la compongono, dando notizia al parlamento di una tale disposizione e de' motivi che l'ànno prodotta, per le risoluzioni corrispondenti. Mentre durerà questa sospensione, entreranno a funzionare i supplenti.

324. Tutti i membri de' corpi municipali e quelli delle deputazioni provinciali nel prender possesso delle lor funzioni presteranno gli uni nelle mani del sindaco, ed in sua mancanza in quelle del giudice municipale od eletti, e gli altri nelle mani del capo superiore della provincia il giuramento di osservare la costituzione politica del regno delle due Sicilie, di ubbidire alle leggi, di esser fedeli al re e di adempiere religiosamente gli obblighi della lor carica.

TITOLO VII.

Delle contribuzioni.

CAPITOLO UNICO.

Art. 325. Il parlamento stabilirà o confermerà in ogni anno le contribuzioni dirette o indirette, generali provinciali o municipali: ma rimarranno in piedi le antiche sino a che se ne pubblichi la derogazione o la sostituzione di altre

326. Le contribuzioni saranno ripartite proporzionalmente alle facoltà di ciascuno senza eccezione nè privilegio di sorta.

Digitized by Google

327. Le contribuzioni saran proporzionate alle spese che il parlamento decreterà per lo servizio pubblico.

328. Perchè possan determinarsi così tutte le spese per gli rami diversi delle pubbliche amministrazioni, come le contribuzioni che debbon pagarle; il segretario di stato ministro delle finanze presenterà al parlamento, tosto che sarà riunito, lo stato discusso generale degli esiti che giudicherà necessarii, raccogliendo da ciascuno degli altri segretarii di stato e ministri tutto ciò che concerne il suo ramo.

329. Lo stesso segretario di stato ministro delle finanze accompagnerà lo stato discusso generale delle spese co 'l piano delle contribuzioni che debbono imporsi per soddisfarle.

330. Se al re sembrasse gravosa o pregiudizievole alcuna contribuzione; lo manifesterà al parlamento per mezzo del segretario di stato ministro delle finanze: e progetterà nel tempo istesso quella contribuzione che crederà conveniente di sostituirvi.

331. Fissata la quantità delle contribuzioni dirette, il parlamento ne approverà la ripartigione fra le provincie, e ne assegnerà la quota a ciascuna in proporzione delle sue facoltà: perchè ciò abbia luogo, il segretario di stato ministro delle finanze presenterà ancora i documenti che crederà necessarii a fissar la quota da soddisfarsi da ogni provincia.

Digitized by Google

332. Vi sarà per tutta la nazione una tesoreria generale, cui spetterà disporre di tutti i fondi e delle rendite destinate al servizio dello stato.

333. Vi sarà in ciascuna provincia una tesoreria che incasserà tutti i fondi spettanti al servizio pubblico. Le tesorerie provinciali corrisponderanno con la tesoreria generale, e terranno i fondi a disposizione della medesima.

334. Non sarà valido alcun pagamento del tesoriere generale su le rendite dello stato, se non sarà documentato da un decreto del re contrasegnato dal segretario di stato ministro delle finanze. Questo decreto dovrà specificare la spesa cui si destina la somma richiesta, ed il decreto del parlamento che l'autorizzi.

335. Vi dovranno essere una o due altre autorità amministrative destinate a verificare tanto il carico, quanto la data de' conti della tesoreria generale e la distribuzione della pubblica rendita. Tutto ciò che à rapporto alla istituzione, di cui si parla in questo articolo, sarà stabilito con legge particolare.

336. Altra simile legge stabilirà un' officina per l'esame de' conti relativi a' capitali pubblici.

337. Il conto annuo della tesoreria generale che abbraccia tutta la percezione delle diverse rendite dello stato di qualunque specie e l' uso fatto di esse, dopo di aver ottenuto l' approvazion dal parlamento, sarà impresso pubblicato e

Digitized by Google

distribuito tanto per tutti i corpi municipali, quanto per tutte le deputazioni provinciali del regno.

338. Dopo l'approvazion del parlamento i conti annui de' ministri segretarii di stato, che abbraccia no le spese fatte in ciascun ramo loro spettante, saranno anche essi dati alle stampe pubblicati e distribuiti per le deputazioni provinciali e per gli corpi municipali.

339. L'amministrazion delle finanze sarà indipendente da ogni autorità diversa da quella cui sta affidata.

340. Non vi saranno dogane, se non ne' siti che la legge determini, ne' confini di terra e di mare.

341. Il parlamento con sollecitudine dovrà stabilire la quantità del debito pubblico riconosciuto: ed impiegherà le sue cure per farne avvenire la progressiva estinzione ed il pagamento degl' interessi maturi. Il parlamento dovrà anche stabilire tutto ciò che riguarda la direzione di questo ramo importante così nella parte che abbraccia gli ufizii di conto e ragione, che nella parte la quale comprende le imposizioni da decretarsi a tal uopo, e che dovranno maneggiarsi separatamente dalla rendita della tesoreria generale.

342. Tutto altro che concerne le contribuzioni, sarà determinato con altre disposizioni che non faranno parte delle leggi costituzionali.

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Della forza militare nazionale.

CAPITOLO I.

Delle truppe di continuo servizio.

ART. 343. Vi sarà una forza militare nazionale permanente sì di terra che di mare per la difesa esterna e per la conservazione dell' ordine interno dello stato.

344. Il parlamento fisserà in ogni anno il numero di uomini richiesto dalle circostanze ed il modo di levarli.

345. Il parlamento fisserà altresì in ogni anno il numero de' legni da guerra da armarsi o da conservarsi armati.

346. Il parlamento stabilirà con ordinanze particolari la disciplina l' ordine degli avanzamenti i soldi l' amministrazione e tutto ciò che riguarda la buona organizzazion dell' esercito e della marina.

347. Vi saranno delle scuole militari per la educazione ed istruzione di tutte le differenti arme tanto dell' esercito, quanto della marina.

348. Niun nazionale del regno delle due Sicilie potrà esimersi dal servizio militare, quando vi sia chiamato dalla legge nella forma e nel tempo prescritto da essa (1).

(1) Art. 9.

Digitized by Google

Capitolo II.

Della guardia nazionale.

Art. 349. In ogni provincia vi saranno de' corpi di guardia nazionale formati da' suoi abitanti proporzionatamente alla popolazione ed alle altre circostanze di essa.

350. Un'*ordinanza* particolare determinerà il modo di formarla il numero e la completa organizzazione di essa.

351. La guardia nazionale non presterà servizio continuo, ma solo ne' casi richiesti dalle circostanze.

352. Ne' soli casi di necessità potrà il re disporne fra' limiti della provincia cui appartiene. Se vorrà impiegarla al di fuori; ei dovrà provocarne un particolare permesso dal parlamento.

Digitized by Google

TITOLO IX.

Della pubblica istruzione.

Capitolo unico.

Art. 353. In ogni comune del regno vi saranno delle scuole elementari per gli fanciulli dell' uno e dell' altro sesso : verrà loro insegnato a leggere scrivere e conteggiare , non che il catechismo de' doveri religiosi e civili , secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora ammaestrate nelle arti donnesche.

354. Vi saranno delle università , de' collegii e de' licei ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione atti all' insegnamento delle scienze letteratura e belle arti.

355. Il piano generale d' insegnamento sarà uniforme in tutto il regno. In tutte le università e stabilimenti di pubblica istruzione , dove s' insegnano le scienze politiche ed ecclesiastiche , si darà il primo luogo allo sp iegamento della costituzione politica.

356. Vi sarà una direzion generale di pubblica istruzione composta di persone illuminate , ed incaricata d' invigilare all' insegnamento pubblico sotto l' autorità del governo.

357. Il parlamento stabilirà de' piani e degli statuti speciali per fissare e promuovere l' importante oggetto della istruzione pubblica.

Digitized by Google

358. Ogni nazionale del regno delle due Sicilie à la libertà di scrivere imprimere e pubblicare le sue idee senza aver bisogno di licenza revisione o approvazione anteriore ; ma sotto la risponsabilità che le leggi determineranno (1).

(1) Vedi il precedente art. 124. n. 24.

Digitized by Google

TITOLO X.

Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi de' cangiamenti.

Capitolo unico.

Art. 359. Il parlamento nelle sue prime sessioni prenderà in esame le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fosse stato informato, onde porvi l'opportuno rimedio, e render effettiva la risponsabilità de' contravventori (1).

360. Ogni cittadino del regno delle due Sicilie à dritto di reclamare innanzi al parlamento e presso al re la osservanza della costituzione.

361. Ogni persona che abbia da esercitare pubblico impiego, nel prenderne possesso dovrà prestar giuramento di osservar la costituzione, esser fedele al re ed adempiere pienamente il suo dovere.

362. Finchè sien passati otto anni dopo essersi messa in eseguimento la costituzione in ogni sua parte, non si potrà proporre in alcun articolo di essa nè alterazione nè addizione nè riforma veruna.

363. Per fare nella costituzione qualche alterazione addizione o riforma è necessario che la deputazione la quale dee decretarla definitivamen-

(1) Vedi il suddetto art. 124. n. 25.

Digitized by Google

te, venga a ciò autorizzata con proccura speciale.

364. Ogni proposizion di riforma in qualunque articolo della costituzione dovrà farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata da tredici deputati almeno.

365. La proposizione di riforma si leggerà tre volte con l' intervallo di sei giorni dall' una all' altra: e dopo la terza lettura si delibererà, se sia da ammettersi a discussione.

366. Ammessa alla discussione, si procederà in appresso con le formalità medesime e per gli medesimi tramiti che furon prescritti per la formazion delle leggi: e quindi si voterà per decidere, se dovrà di nuovo trattarsene nella seguente deputazion generale: a tal decisione sono necessarie le due terze parti di voti.

367. La seguente deputazion generale, previe in tutto e per tutto le stesse formalità, in qualunque de' due anni delle sue sessioni e purchè v' intervengano le due terze parti de' voti, potrà dichiarare di esservi luogo alla spedizione di speciale proccura per eseguir la riforma.

368. Questa dichiarazione si pubblicherà e comunicherà immediatamente a tutte le provincie: e secondo il tempo in cui siasi fatta, determinerà il parlamento, se dovrà spedirsi il mandato di proccura per la prossima immediata deputazione oppure per la seguente.

369. La proccura sarà data da' congressi elettorali di provincia: e dovrà aggiungersi alle so-

Digitized by Google

lite formole de' mandati la clausola seguente. *Accordano innoltre la proccura speciale per fare nella costituzione la riforma, di cui si tratta nel decreto del parlamento, il cui tenore è il seguente* (qui si copierà il decreto): *tutto ciò dovrà eseguirsi a norma di quanto è prescritto dalla costituzione medesima: e si obbligano a riconoscere e tenere per costituzionale ciò che in seguito si stabilisca.*

370. La proposta riforma sarà discussa di bel nuovo: qualora sia approvata da due terze parti de' deputati; passerà ad esser legge costituzionale, e si pubblicherà per tale nel parlamento.

371. Una deputazione finalmente presenterà il decreto di riforma al re, onde lo faccia pubblicare e circolare per tutte le autorità ed in tutti i paesi della monarchia.

Napoli 9 dicembre 1820.

Il Presidente

Cav. Pietro Antonio Ruggiero deputato per la provincia di Napoli.

I Segretarii:

Nazario Colaneri deputato pel Sannio.

Ferdinando de Luca deputato per la Daunia.

Luigi Dragonetti deputato per la Marsia.

Felice Pulejo deputato per la provincia di Messina.

Digitized by Google

Deputati per le provincie di	
Napoli.	Giovanni Bausan Alessandro Begani Alessio Pelliccia Giuseppe Firrao Matteo Galdi. Tito Berni. Ferdinando Visconti. Cesare Ginestous.
Campania.	Decio Coletti. Pietro Paolo Perugini. Antonio Mercogliano. Tommaso Vasta. Ottavio de Piccolellis. Gio. Carlo Fantacone. Giuseppe Desiderio. Mariano Semola.
Marsia.	Giò. Antonio Lozzi. Francesco Saverio Incarnati. Giuseppe Orazii.
Pretuziana.	Michele Coletti. Michelangelo Castagna. Vincenzo Comi.
Frentania.	Pasquale Borrelli. Biagio De Horatiis Saverio Brasile Gio. Domenico Paglione
Sannio	Amodio Ricciardi Gabriele Pepe Luigi Galanti
Daunia.	Giovan Tommaso Giordano. Francesco Paolo Iacuzio. Papiniano Iannantuono.
Peucezia.	Gio. Fedele Angelini. Domenico Nicolai. Giuseppe Maria Giovine. Raffaele Netti. Giuseppe Tommaso Losapio

Digitized by Google

Salento.	Michele Tafuri. Vito Buonsanto. Giovanni Maruggi. Ippazio Carlino.
Lucania orientale.	Carlo Corbo. Diodato Sponsa. Francesco Petruccelli. Innocenzio de Cesare. Paolo Melchiorre. Domenico Cassini.
Irpino.	Lorenzo de Conciliis. Felice Saponara. Carlo de Filippis. Francesco Lauria. Matteo Imbriani.
Lucania occidentale.	Rosario Macchiaroli. Saverio Arcangelo Pessolani. Antonio Maria de Luca. Benedetto Rondinelli. Gerardo Caracciolo. Gerardo Mazziotti.
Calabria Cosentina.	Francesco Vivacqua. Vincenzo Lepiane. Domenico Matera Domenico Morici Pasquale Ceraldi
Calabria Brezia.	Fracesco Scrugli Giuseppe Poerio Francesco Rossi Domenico Sonni
Calabria Reggina.	Girolamo Arcovito Vincenzo Catalano Giuseppe Falletti Lamberti
Messina.	Paolo Flamma. Tommaso Donato. Santi Romeo.
Catania.	Ignazio Paternò Castello. Paolino Riolo. Vincenzo Natale. Francesco Strano.

Digitized by Google

Siracusa.	Giuseppe Salvatore Trigona Giuseppe Grimaldi. Liberante Mazzone.
Caltanissetta.	Francesco Tumminelli. Giuseppe Cinirella.
Trapani.	Nicolò Borduela. Michele Scio.

SI PUBBLICHI PER LEGGE

Napoli 29 gennajo 1821.

FRANCESCO REGGENTE

L' interino segretario di stato ministro degli affari interni - MARCHESE DI AULETTA.

Pertanto comandiamo a tutti i tribunali, autorità giudiziarie, capi, governadori ed autorità tutte tanto civili, quanto militari ed ecclesiastiche di qualunque classe e dignità, che osservino e facciano osservare modificata, come di sopra si è esposta, la costituzione adottata nel luglio 1820 per la monarchia delle due Sicilie, in tutte le sue parti. Siatene intesi per lo suo adempimento, e disponete che s' imprima, si pubblichi, e si renda nota a tutti.

Napoli 29 gennajo 1821.

I ministri segretarii di stato.

Per copia conforme

Innocenzio de Cesare *Presidente*

I segretarii
F. De Luca
L. Dragonetti
F. Pulejo
M. Imbriani.

Digitized by Google

INDICE

De' titoli e de' capitoli con la designazion delle pagine.

TITOLO I. *Della nazione e de' nazionali delle due Sicilie* 5
CAPITOLO I *Della nazione delle due Sicilie* . . . . . pag. Ivi
CAPITOLO II. *De' nazionali del regno delle due Sicilie.* Ivi
TITOLO II. *Del territorio delle due Sicilie, della sua religione, del suo governo e de' suoi cittadini* 7
CAPITOLO I. *Del territorio delle due Sicilie* Ivi
CAPITOLO II. *Della religione* 8
CAPITOLO III. *Del governo.* Ivi
CAPITOLO IV. *De' cittadini delle due Sicilie* 9
TITOLO III. *Del parlamento* 12
CAPITOLO I. *Della formazion del parlamento* Ivi
CAPITOLO II. *Della nomina de' deputati al parlamento* 13
CAPITOLO III. *Delle assemblee elettive di parrocchia.* Ivi
CAPITOLO IV. *Delle assemblee elettive di circondario elettorale* 19
CAPITOLO V. *Delle assemblee elettive di provincia.* 23

Digitized by Google

Capitolo VI. *Della convocazion del parlamento* 30
Capitolo VII. *Delle facoltà del parlamento* 36
Capitolo VIII. *Della formazion delle leggi e della sanzione reale* 39
Capitolo IX. *Della promulgazion delle leggi* 43
Capitolo X. *Della deputazion permanente del parlamento* 44
Capitolo IX. *Del parlamento straordinario* 45
TITOLO IV *Del re* 47
Capitolo I. *Della inviolabilità del re e della sua autorità* Ivi
Capitolo II. *Della successione alla corona* 52
Capitolo III *Della minor età del re e della reggenza* 55
Capitolo IV. *Della famiglia reale e del riconoscimento del duca di Calabria.* 58
Capitolo V. *Dell' assegnamento della famiglia reale* 60
Capitolo VI. *Delle segreterie di stato* . . 61
Capitolo VII. *Del consiglio di stato* . . . 63
TITOLO V. *De' tribunali e dell' amministrazion della giustizia* 66
Capitolo I. *De' tribunali* Ivi
Capitolo II. *Dell' amministrazione della giustizia civile* 73

Digitized by Google

CAPITOLO III. *Dell' amministrazione della giustizia criminale* 75
TITOLO VI. *Del governo interiore delle provincie e de' comuni* 79
CAPITOLO I. *De' corpi municipali* Ivi
CAPITOLO. II. *Del governo politico delle provincie e delle deputazioni provinciali* 83
TITOLO VII. *Delle contribuzioni* 87
CAPITOLO UNICO Ivi
TITOLO VIII. *Della forza militare nazionale* . 91
CAPITOLO I. *Delle truppe di continuo servizio* Ivi
CAPITOLO II. *Della guardia nazionale* . . 92
TITOLO IX. *Della pubblica istruzione* . . . 93
CAPITOLO UNICO Ivi
TITOLO X. *Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi de' cangiamenti* 95
CAPITOLO UNICO Ivi

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

Delle materie co'l rincontro degli articoli.

A

Agricoltura art. 124. n. 21; 307. n. 9.
Amor della patria. Principal dovere de' nazionali delle due Sicilie 6.
Arresto. Vedi *libertà individuale.*
Armate. Vedi *forza militare.* Comando di esse 164 n. 8. 9.
Assegnamento della famiglia reale 206 a 214.
Assemblee elettive. Di parrocchia 33 a 56; di circondario elettorale 57 a 72; di provincia 73 a 96.

B

Benefizii ecclesiastici 164. n. 6.
Beni comunali. Amministrazione e cura di essi 307. n. 3; 322. n. 2.
Beni nazionali. A chi appartiene di provvedere alla di loro amministrazione conservazione ed alienazione 124.n.18; garentia de' medesimi 165.n.7.10;322.n.2.

C

Cancellieri archivarii. Sono eletti da'corpi municipali 306.
Capo superiore di provincia. Sua nomina e facoltà. 310. 311. 312. 324.
Cassieri. Ogni municipalità sceglie un cassiere. 307.n.3.
Cittadini. Requisiti necessarii per godere di tal qualità 18. a 21; diritti annessi alla cittadinanza 22; perdita de' medesimi 23; sospensione 24.
Commercio 124. n. 21; 307. n. 9.
Compromessarii. Si scelgono dalle assemblee elettive

Digitized by Google

di parrocchia 50; metodo di elezione numero ed oggetto 39. 43. 51.

Consiglio, e consiglieri di stato. Numero proposta scelta attribuzioni dipendenza e' responsabilità 221 a 231.

Contribuzioni. Ciascuno à l' obbligo di concorrere alle spese dello stato 8; metodo d'imporre decretare ripartire ed esigere 325 a 342.

Corpi municipali. Loro composizione, metodo di scelta, durata, facoltà e dipendenza 295 a 309. Sono parte di essi il sindaco il giudice municipale gli eletti e i decurioni.

Corte suprema. Vedi suprema corte.

Corti di assise. Vedi *giustizia criminale*.

Corti di giustizia. Lor competenza nelle cause civili ed in altre materie 252. 253. e seguenti

Costituzione di Spagna. Adottata per le due Sicilie a' 7 luglio 1820-3: sue modificazioni sanzionate a' 29 gennajo 1821. Suoi oggetti sono il governo e l'amministrazione dello stato. pag. ultima.

Costituzionali leggi. Proteggono la libertà civile la proprietà e gli altri legittimi diritti 4. Proposizione di esse 125. 164. n. 14; discussione 126 a 134; approvazione o rifiuto 136 a 145; promulgazione 147 a 149; esecuzione 16. 163; derogazione 146; applicazione 17. 232.

D

Debito pubblico. Sua garentia e direzione 341.

Decurioni. Vedi *corpi municipali*.

Deputati al parlamento. Loro numero 29. 30; metodo di elezione 31; requisiti 84 a 86; eccezioni 87 a 89. 103; indennità 95; garentia e funzioni 121 a 123.

Digitized by Google

Deputazioni del parlamento. Casi di nominarle e numero de' componenti 112. 134. 203.
Deputazione permanente. Necessità numero facoltà e durata 150 a 153.
Deputazioni provinciali. Numero degl' individui durata e metodo di elezione 312 a 314; requisiti 136. 317; indennità 321; attribuzioni 322; risponsabilità 323.
Difesa della patria. Obbligazione essenziale di ciascun cittadino 9.
Diritti. Della nazione, 3; de' cittadini. Vedi *cittadini*.
Domicilio. Importanza necessità e favori annessi 5. n. 1. 3; 18. 21. 33. 70 84.
Duca di Calabria. Vedi *famiglia reale*.

E

Eletti. Sono membri de' corpi municipali 295. requisiti 303. 304; attribuzioni. Vedi *corpi municipali*.
Elettori. Di parrocchia 52; di circondario elettorale 68. 70; di comune 302.

F

Famiglia reale. Titoli onori ed obbligazioni 194 a 206.
Foro. Niuna eccezione per gli affari comuni così civili, come criminali 238; i soli reati militari appartengono al tribunal militare 339.
Forza militare nazionale di terra e di mare. Sua destinazione 343; quantità 344. 345; disciplina soldi promozioni istruzione 346. 347.

G

Giudici. Vedi *magistrati*; di fatto e di diritto. Vedi *giustizia criminale*.
Giudici municipali. Vedi *corpi municipali*.
Giurì. Vedi *giustizia criminale*.
Giustizia civile. Si amministra per arbitramento; in

Digitized by Google

prima istanza e per appello: à due soli gradi di giuridizione 266 a 271.

Giustizia criminale. Istruzione presso il giudice municipale, arresto, malleveria 274. 276 a 278; 281. 286 a 288; accusa innanzi al giurì; giudizio della corte di assise. Quest' ultima si compone di giudici di fatto e di diritto 293.

Governo. Oggetto 13; natura 14; divisione 15.16.17.

Guardia nazionale. Numero, organizzazione, qualità di servizio e dipendenza 349 a 352.

Guerra 164. n. 3.

I

Impieghi civili e militari 164. n. 4. 5.

Indipendenza. È l' attributo della nazione; suoi corollarii 2.

Industria 124. n. 21; 307. n. 9.

Intendenti di finanza. Fan parte delle deputazioni provinciali 312.

Istruzione pubblica. Provvedimenti per aumentarla ed incoraggiarla 124. n. 22; 307. n. 5; 353 a 357.

L

Leggi. Vedi *costituzionali*.

Libertà individuale. Sua garentia 165. n. 11; 273 a 294.

Libertà della stampa 124. n. 24; 358.

M

Magistrati. Requisiti necessarii 240; casi di destituzione o sospensione 241. 242; risponsabilità 244. 245.

Ministri segretarii di stato. Loro numero scelta attribuzioni dipendenza e risponsabilità 212 a 220.

Minore età del re 178. Vedi *reggenza*; *tutela del re minore*.

Digitized by Google

Monarchia ereditaria moderata 14. Vedi *governo*.

N

Nazionali. Requisiti per tal prerogativa 5; doveri annessi 6 a 9.

Nazionalità. Come si ottiene dagli stranieri 5. n. 2; 124 n.26; limitazione a di loro riguardo 89. 186. 216. 221.

Nazione. Sue qualità dritti ed obbligazioni 1. a 4.

O

Onori 164. n. 7.

Opere di utilità pubblica 307; n. 7; 308: 321.n.4.

P

Pace. 164. n. 13.

Parlamento. Sua composizione 26. 27; numero de' suoi membri. Vedi *deputati al parlamento*; convocazione formalità e durata 99.100.104 a 120; facoltà 15.124.

Parlamento straordinario. Componenti urgenza attribuzioni e durata 154 a 159.

Potere. Legislativo 15; esecutivo 16. giudiziario 17. Vedi *governo*.

R

Re. Sua potestà 15. 16. inviolabilità 161; prerogative ed attribuzioni 164; restrizioni delle di lui facoltà. 165.

Reggenza. In quali casi à luogo 179; persone a cui si affida 181. 182; facoltà 184. 188; dritto di nominarla 124. n. 4.

Religione. È la cattolica romana unica vera 12; si prescrive il catechismo religioso, secondo questi principii nelle pubbliche scuole 353.

Digitized by Google

S

Segretarî di stato. Vedi *ministri*; del parlamento 105; delle deputazioni provinciali 319.
Sindaco. È il capo del corpo municipale. Vedi *corpi municipali*.
Sovranità. Risiede nella nazione 3.
Stabilimenti pubblici di pietà e beneficenza 307 n. 6; 322; n. 8.
Stranieri. Vedi *nazionalità*.
Successione alla corona. È regolata a forma di primogenitura nella linea mascolina 168. 169; casi di succeder le femmine 170; restrizioni che le riguardano 173. 174; si conferma la prammatica XIII. del 1759 riguardo alla successione 171; casi di esclusione de'successori al trono 172; nuova dinastia 174.
Supplenti. De' deputati al parlamento 83; delle deputazioni provinciali 315.
Suprema corte di giustizia. È unica nel regno 248; sue attribuzioni 250.

T

Territorio del regno. Denominazione e divisione delle sue provincie 10. 11.
Tesoreria generale. È una per tutto il regno: sua destinazione 332; precauzioni 334.
Tesorerie provinciali. Ciascuna provincia à la tesoreria per lo versamento de' proprii fondi 333.
Transazioni diplomatiche 164. n 10.
Trattati di commercio, di alleanza offensiva e difensiva 124 n. 7; 164 n. 10.
Tribunale del parlamento. Suo oggetto 121.
Tribunali. Loro facoltà 232; di prima istanza 259.

Digitized by Google

Vedi *magistrati*, *suprema corte di giustizia*, *corti di giustizia*.
Truppe straniere 124. n. 8.
Tutela per lo re minore 124. n. 6. 191. Vedi *reggenza*.

V

Variazioni della costituzione. Casi di riforma e metodo per procedervi 359 a 371.
Vescovadi 164. n. 6.

Digitized by Google

Digitized by Google

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO $1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

APR 4 1947

LD 21-100m-12,'43 (8796s)

Digitized by Google

M287746

Naples (Kingdom) Constitution, 1820.
Costituzione politica.

JN5433
A5
1820

PR 4 1947 Romanu (TA) Jun 8'47 PV.

M287746

JN5433
A5
1820

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

YC175210

Digitized by Google

Digitized by Google